

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1799
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1799
Disegno di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2177)	1799
PRESIDENTE	1799; 1800, 1802 1803, 1804, 1805, 1808, 1810, 1812 1813, 1825, 1826, 1827, 1847, 1848
DI VITTORIO, <i>Relatore di minoranza</i>	1800 1803, 1804, 1807, 1808, 1812, 1824 1825, 1841, 1843, 1845, 1846, 1848
CAPPUGI	1801, 1802, 1805 1808, 1810, 1812, 1824, 1841, 1848
BALDUZZI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	1801 1803, 1810, 1812
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1801, 1802, 1803, 1810 1811, 1823, 1824, 1825, 1826, 1845
VOCINO	1803, 1810, 1811
SULLO	1804
LIZZADRI	1804, 1844, 1845
PESENTI	1805, 1806, 1807, 1808
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	1805, 1806, 1807 1810, 1841, 1844, 1845, 1847, 1848
CORBINO	1808, 1826, 1827
ZANFAGNINI	1812
PETRILLI	1812, 1841, 1842, 1843, 1844
DE MARTINO ALBERTO	1812
PIERACCINI	1812, 1824, 1825 1826, 1827, 1842
IMPERIALE	1823, 1824
SANTI	1840, 1841, 1844, 1845, 1846
TURNATURI	1841
ARCANGELI	1843
MAGLIETTA	1843, 1844
TUDISCO	1846

Votazione segreta:

	PAG.
PRESIDENTE	1848, 1849
BALDUZZI	1849

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Martino Carmine.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, per l'esame del disegno di legge n. 2177, i deputati Santi, Di Vittorio, Maglietta, Lizzadri, Imperiale e Venegoni sostituiscono nella seduta odierna, rispettivamente, i deputati Dugoni, Amendola Giorgio, Cavallari, De Martino Francesco, Montanari, Scarpa.

Partecipano inoltre alla seduta, a termini del secondo comma dell'articolo 85, senza voto deliberativo, perché presentatori di emendamenti al citato disegno di legge, i deputati Cappugi, Martuscelli, Rescigno, Vocino e Zanfagnini.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Come la Commissione ricorda, nella seduta precedente abbiamo approvato l'articolo 19.

Passiamo all'articolo 20:

« Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti Organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 19, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti, Istituti ed Aziende suindicati — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Al personale degli Enti, Istituti ed Aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 19».

All'articolo 20 è stato presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma, dagli onorevoli Di Vittorio, Santi, Novella, Pieraccini, Massola, Lizzadri, Venegoni, Pesenti, Maglietta:

« Le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal personale degli Enti parasta-

tali ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni e dagli altri Enti suindicati, il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, sono aggiornate nella misura percentuale e secondo le norme dell'aumento conseguito in applicazione della presente legge, dai dipendenti civili dello Stato, di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale è qualificato ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.
Per illustrare alcuni aspetti di questo emendamento sostitutivo dovrei ripetere molte delle ragioni esposte ieri a proposito della estensione dei benefici dell'aumento ai dipendenti comunali. I motivi in fondo sono gli stessi. C'è però un fatto: nella dizione del testo, presentato dal Governo e accolto dalla Commissione, si lascia la possibilità ad un certo numero di enti di diritto pubblico di non estendere gli stessi benefici economici ai propri dipendenti. Siccome, quasi per tradizione, il trattamento economico dei dipendenti degli enti parastatali segue quello dei dipendenti dallo Stato, dato che questi miglioramenti (sempre nominali del resto) vengono concessi agli statali, è giusto che essi siano estesi ai dipendenti di detti Enti. Alla dizione governativa abbiamo perciò voluto sostituire una dizione che non lasciasse equivoci sulla interpretazione, permettendo la reale estensione automatica dei miglioramenti economici ai dipendenti di questi Enti. Naturalmente, contro le nostre argomentazioni si opporranno le stesse obiezioni fatte valere nei riguardi dei comuni e delle provincie (bilancio, autonomia, ecc.); ma noi dobbiamo ripetere che non è possibile concepire la stabilità di un bilancio attraverso le piccole economie che si possono fare sul trattamento economico del personale. Se un'Amministrazione è deficitaria si debbono trovare i mezzi per superare il deficit, ma non mai facendo pagare il prezzo di questo deficit al personale dipendente.

Per queste ragioni, mi auguro che il Governo accolga il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento presentato dall'onorevole Cappugi.

Sostituire il primo comma col seguente:

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con

ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli Enti suindicati, incrementeranno, mediante deliberazione dei competenti organi, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto di impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti percentuali e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione dei precedenti articoli, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

CAPPUGI. Sostanzialmente, il mio emendamento si compone di tre parti: la prima tende a sostituire la frase « sono autorizzati ad incrementare » con la parola « incrementeranno ». Trattandosi di miglioramenti legati all'aumentato costo della vita, l'urgenza del provvedimento mi pare sia evidente.

Da questo punto di vista le argomentazioni, addotte ieri dall'onorevole Petrilli, non mi sembrano tanto consistenti. Il problema è in sostanza questo: si vuole o no che la legge abbia un valore ed un'efficacia concreta?

L'altra parte del mio emendamento tende ad eliminare dal testo della Commissione la locuzione che demanda al Ministro l'approvazione e la tutela di concerto con il Ministero del tesoro. Già feci osservare in sede referente che, per quanto riguarda l'opportunità della inclusione di questa disposizione, essa sia una cosa da escludere in quanto che durante l'applicazione delle due leggi precedenti, la 149 del 1949 e la 130 del 1950, il Ministero del tesoro ha potuto fare una discriminazione fra istituti ed istituti determinandone le caratteristiche. Quindi continuare ad includere una disposizione, che poteva aver ragione di essere nella prima legge relativa ai miglioramenti ai dipendenti statali, oggi mi pare che produca soltanto l'effetto di rallentare l'applicazione della legge in favore dei dipendenti degli enti parastatali. Dopo le parole « entro i limiti » vorrei anche aggiungere la parola « percentuali » perchè c'è un rapporto stabile tra le retribuzioni degli enti parastatali e quelle dei pubblici dipendenti.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza.*

La maggioranza si è espressa sfavorevolmente al criterio della automaticità così come è stato prospettato, ritenendo doversi sottoporre l'assieme dei miglioramenti al giudizio del Ministro competente, anche per mettere un certo ordine in questo settore e cercare di ottenere una perequazione fra gli Enti parastatali, che hanno già un trattamento economico sensibilmente superiore, e la categoria dei pubblici dipendenti.

Per questi motivi non sono favorevole ad accogliere l'emendamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.*

Per quanto riguarda l'obbligo da imporre agli Enti parastatali di accordare senz'altro il trattamento economico secondo le disposizioni della presente legge sulla revisione del trattamento economico degli statali, bisogna riportarsi alla discussione fatta ieri in relazione all'articolo 19. Le stesse ragioni di carattere istituzionale impediscono che si ponga un obbligo a detti Enti e perciò l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Di Vittorio e la prima parte dell'emendamento Cappugi non possono essere accettati. E non può essere accettato neanche il resto. Bisogna infatti tener conto che, effettivamente, la situazione dei parastatali, negli alti gradi specialmente, ma anche nei gradi inferiori, è molto superiore a quella degli statali.

Ora, la tesi sostenuta sia dall'onorevole Di Vittorio che dall'onorevole Cappugi secondo i quali gli aumenti dovrebbero essere percentuali verrebbe ad elevare sempre più il trattamento degli alti gradi degli Enti sopra indicati che hanno una base di partenza di molto superiore a quella dei dipendenti statali, danneggiando per converso i gradi minori.

Quindi, il Governo è contrario all'aggiunta dei limiti percentuali.

Per quanto riguarda il controllo del Ministero del tesoro sul trattamento economico di questi Enti, il Governo vi deve insistere. È stato precisamente il controllo del tesoro sugli Enti stessi che ha potuto in questi ultimi mesi moderare le richieste e rendere meno sproporzionato il trattamento medio economico generale dei dipendenti dello Stato e quello dei dipendenti di tali Enti. Se la norma non fosse stata ripetuta in questa legge se ne risentirebbero le conseguenze nel senso che gli istituti parastatali, per quanto riguarda tale problema, sarebbero sottratti al controllo del Ministero del tesoro.

CAPPUGI. Ma c'è il controllo di istituto!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.*
Va bene, ma il controllo del Ministro compe-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

tente è un controllo di settore che non ha una visione panoramica sul trattamento economico complessivo. Questa visione panoramica la può avere soltanto il Ministero del tesoro che deve tener conto delle varie situazioni proprio per poter fare una politica perequativa di trattamento che i ministeri dei settori competenti non possono fare. Onorevole Di Vittorio, la torta è sempre quella e se lei dà una parte maggiore ad un settore, necessariamente deve dare una parte minore all'altro settore.

Questa è la ragione per cui la norma deve rimanere anche in questa legge, il che del resto — sostanzialmente — anche l'onorevole Cappugi vuole, poiché egli fa soltanto una questione di eleganza legislativa.

CAPPUGI. No, onorevole Gava, faccio anche una questione di sostanza!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora, per quanto riguarda la sostanza, mi sono già espresso e chiedo che la commissione rigetti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 20, presentato dagli onorevoli Di Vittorio ed altri e già da me precedentemente letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi dianzi letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo formulato dalla commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 20.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento soppressivo dei due ultimi commi, presentato dagli onorevoli Di Vittorio, Santi e Novella. Porrò in votazione il mantenimento del testo. Chi è contrario, voterà contro.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 20.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo stesso.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 20 resta così definitivamente formulato:

« Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche

con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonché le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle province, dai comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, da assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da contratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente articolo 19, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti, Istituti ed Aziende suindicati — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Al personale degli Enti, Istituti ed Aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 19 ».

Poiché gli articoli dal 21 al 25 sono stati approvati nella precedente seduta del 7 febbraio passiamo all'esame dell'articolo 26:

« Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni sono elevati:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

da lire 37.200 a lire 43.440 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità.

Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava categoria che sono elevati da lire 4.800 a lire 11.040 annue.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri.

Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 348.000, lire 336.000 e lire 324.000 annue, stabiliti dall'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306, sono elevati rispettivamente a lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, sostitutivo dei primi tre commi, dagli onorevoli Vocino e De Martino Alberto:

« Gli assegni di caroviveri stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, sono maggiorati in ragione di lire 6240 annue per il titolare, per la di lui moglie e per ciascun figlio minorenni a carico.

Negli assegni di caroviveri stabiliti dal precedente comma è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante per le categorie di pensionati cui competono i suddetti assegni di caroviveri ».

VOCINO. Onorevole Presidente, potrei parlare molto a lungo per illustrare la necessità e il senso di giustizia che mi hanno spinto nel presentare il mio emendamento. Mi limito solo a dire che sarebbe una cosa logica ed umana che il Governo accettasse ed appoggiasse questo emendamento,

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Vocino.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo governativo dell'articolo 26 dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Di Vittorio, Santi, Novella e Pieraccini:

ART. 26-bis.

I pensionati richiamati o riutilizzati al servizio nelle pubbliche Amministrazioni conservano l'intero rateo della pensione oltre allo stipendio e agli altri emolumenti percepiti durante il richiamo in servizio.

L'articolo 10 del decreto luogotenenziale n. 722, del 1945 è abrogato.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, questo emendamento si può dire che si spieghi da sé. Penso infatti che sia quanto mai giusto che un pensionato quando viene richiamato in servizio non dovrebbe perdere, per questo fatto, il diritto a conservare la sua pensione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se è in servizio non è più un pensionato.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Non dico questo; dico solo che se ha acquisito in precedenza un diritto, quale è quello della pensione, se poi questo pensionato viene riutilizzato, non dovrebbe perdere tale diritto.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Mi limito a ricordare la disposizione secondo la quale i pensionati che assumono un nuovo impiego perdono il godimento della pensione, acquistando peraltro il titolo ad una nuova liquidazione di pensione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo deve necessariamente essere di parere contrario alla tesi dell'onorevole Di Vittorio anche perché non vanno incoraggiate le riutilizzazioni dei pensionati per non togliere dei posti a coloro che sono disoccupati. Bisogna mirare all'allontanamento dal servizio dei pensionati per cercare appunto di dare i posti, resi liberi nei ruoli organici, a coloro che non hanno occupazione. Del resto questa materia è stata regolata con un decreto-legge del 1945, con una legge del 1949, ed è stata regolata in maniera tale da stabilire la incompatibilità del trattamento in attività di servizio oltre al trattamento di quiescenza quando colui il quale è in pensione percepisce oltre 50 mila

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

lire mensili. Oggi poi che le pensioni sono state migliorate la innovazione sarebbe ancora meno giustificabile.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Avevo quasi rinunciato ad illustrare questo mio emendamento. Ma non posso fare a meno di rispondere a quanto dice l'onorevole Sottogretario Gava. Perché nel 1945 è stato approvato questo decreto-legge? Perché le pensioni non erano state rivalutate e chi andava in pensione percepiva una pensione meschina. Così il decreto-legge aveva lo scopo di permettere la continuazione del lavoro in servizio in attesa che ci fosse stata una rivalutazione delle pensioni.

Oggi una certa rivalutazione c'è stata e la situazione è diversa. Siamo tutt'altro che favorevoli alla riutilizzazione dei pensionati perché ciò chiuderebbe la porta ai giovani e noi, vogliamo invece facilitare l'accesso di questi ultimi ai pubblici impieghi; ma ritengo che lo Stato sia più stimolato a fare maggiormente largo ai giovani se è obbligato a pagare l'intera somma spettante al pensionato riutilizzato. Se creiamo una convenienza per l'Amministrazione a riutilizzare i vecchi e non i giovani si commette un errore grave. Non solo, ma la pensione è un diritto del pensionato poiché è la risultante di un versamento che egli ha fatto durante tutta la sua carriera e non già una concessione graziosa dello Stato. Come gli si può togliere questo diritto?

Ecco perché ritengo giusto il mio emendamento.

SULLO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che non si può discutere questo problema senza esaminare un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Spiazzi e Numeroso. Se una discussione si deve fare la si faccia collegata perché vige ancora in materia l'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149. Questo articolo che tratta una materia ancora piuttosto complessa stabilisce il divieto di cumulo di una pensione con uno stipendio e non lo si può che comprendere nell'attuale disamina. Effettivamente le disposizioni attuali sono piuttosto contraddittorie ed io credo che una certa unificazione e anche una migliore formulazione sia necessaria. Penso però che occorrerebbe farne oggetto di un esame a parte per cui l'onorevole Di Vittorio potrebbe consentire che la sua proposta di legge sia discussa ampiamente oppure, se possibile, non discuterla ora. D'altro canto questa è una discussione molto complessa che ha taluni aspetti positivi in un senso

o nell'altro e su cui io stesso ho presentato una proposta di legge. Penso che l'emendamento potrebbe essere il seguente:

« Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.

È abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Sullo e cioè di discutere la materia in relazione all'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Spiazzi e Numeroso. Ritiro perciò il mio emendamento, appoggiando quello dei suddetti onorevoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento degli onorevoli Spiazzi e Numeroso:

« Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario di quiescenza, stabilito con l'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato all'ammontare della pensione eccedente le lire 50 mila mensili ».

SULLO. L'emendamento dell'onorevole Spiazzi, dato che egli non è presente, potrei farlo mio. In sostanza si tratterebbe di dare la possibilità ai pensionati dello Stato, che vengono riutilizzati da parte di altri Enti pubblici, di percepire lo stipendio per intero e di non dare, agli stessi, pensioni superiori a 50 mila lire, sempre nel caso di riutilizzazioni.

PRESIDENTE. Allora può rimanere stabilito che l'articolo 26-bis proposto dall'onorevole Di Vittorio sarà discusso insieme all'emendamento ora letto degli onorevoli Spiazzi e Numeroso.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 28 in quanto l'articolo 27 è stato approvato nella precedente seduta del 7 febbraio:

« Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 ».

È stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 28 stesso dagli onorevoli Lizzadri, Di Vittorio, Santi e Venegoni, nonché dall'onorevole Cappugi.

LIZZADRI. Vorrei richiamare tutta la vostra attenzione sull'importanza di questo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

articolo 28 che, in appena quattro righe e mezzo, annulla tutto ciò che già è stato concesso per le giuste rivendicazioni dei dipendenti statali nel 1947. Infatti l'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, stabiliva un principio secondo cui i dipendenti dello Stato (come del resto i lavoratori delle aziende private) non dovessero più essere sottoposti a qualsiasi forma di contributo sia esso di ricchezza mobile che d'altro. Questo articolo perciò è pregiudiziale a tutti gli altri articoli seguenti e l'approvazione di esso preclude la discussione agli altri articoli.

Ancora una volta siamo costretti a sottolineare e a lamentare lo stesso fatto che abbiamo visto nell'approvazione degli articoli precedenti. Il Governo fa un passo indietro mettendo i dipendenti pubblici in condizioni di inferiorità rispetto ai lavoratori delle aziende private imponendo ai propri dipendenti di pagare la ricchezza mobile e la imposta complementare.

Per queste ragioni chiedo alla Commissione di non prendere in considerazione detto articolo e di approvare il mio emendamento soppressivo.

PESENTI. Anche io credo che l'articolo 28 debba essere discusso insieme agli altri articoli 29, 30 e 31. Penso che la richiesta dell'onorevole Lizzadri debba essere accolta in quanto che mi pare che sia evidente la soppressione di tale articolo. Lo Stato infatti dà ai suoi impiegati meno di quanto è necessario per l'esistenza.

Gli stipendi attuali non presentano una capacità di acquisto sufficiente; in fondo non si tratta in tali casi che di una partita di giro. La questione è stata discussa e si è arrivati alla logica conclusione che è inutile far pagare agli impiegati dello Stato le imposte in quanto si tratta, come dicevo, di una partita di giro, si tratta cioè di togliere con una mano quello che si distribuisce con l'altra. In realtà non ci sono stipendi tali che possano consentire una tassazione. Tanto è vero che il Governo nel ripristinare la tassazione ha cura di dire all'articolo 33 che queste somme vengono rimborsate. Quindi da un punto di vista strettamente economico il Governo non trae nessun beneficio e nessun aggravio si determina per gli impiegati. È vero che il Governo presenta egualmente questo provvedimento perché in seguito potrà aumentare le aliquote facendo in modo che l'integrazione verso gli impiegati non sia completa. Ma noi che ci preoccupiamo degli interessi degli impiegati dello Stato dobbiamo essere contrari a questa norma. Mi pare poi che tale criterio non corri-

sponda ai dettami stabiliti dalla Costituzione e che questo non sia il momento di ripristinare una tassazione sugli impiegati dello Stato. Eventualmente, se la tassazione dovesse essere ripresa, essa almeno dovrebbe aver luogo con una legge organica in modo da riesaminare tutta la questione.

Oggi che ci troviamo di fronte alle colossali evasioni delle società le quali hanno un sistema molto semplice per il conseguimento dei loro utili netti, se noi applicassimo gli stessi criteri per gli impiegati come per gli altri lavoratori, noi dovremmo non togliere ma addirittura regalare loro qualche cosa. Se gli impiegati dovessero ragionare come i dirigenti di società, essi comincerebbero col dire che il costo della vita dovrebbe essere infinitamente più esiguo e che sarebbe necessario consentire loro di avere delle scorte (gli industriali dicono: scorte di ferro, attrezzature, ecc.).

Quindi, è una cosa veramente assurda voler imporre un contributo di carattere diretto agli impiegati dello Stato e anche agli altri lavoratori i quali pagano già i loro contributi a sufficienza attraverso le imposte indirette.

Per tali motivi noi siamo contrari, nella sostanza, alla disposizione e, senza voler entrare nel merito della discussione che esula del resto dallo stesso disegno di legge, pensiamo che gli articoli citati debbano essere stralciati ed eventualmente discussi quando si tratterà di attuare quella riforma fiscale che per il momento non è neanche allo stato iniziale...

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento soppressivo dell'articolo 28 presentato dall'onorevole Cappugi.

CAPPUGI. Ho presentato questo emendamento soppressivo dell'articolo 28 e di quelli successivi ad esso collegati perché nella relazione del Governo e nella discussione fatta dalla Commissione finanze e tesoro viene detto che i dipendenti dello Stato dovrebbero essere rimborsati di ciò che formalmente verrebbero a perdere. Siccome mi è stato assicurato che il ricupero verrà fatto netto contro netto, per ciò che concerne la sostanza, non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia chiedo ugualmente l'eliminazione di questa parte del disegno di legge riguardante il ripristino delle contribuzioni perché mi pare che sia una cosa inopportuna messa in una legge con la quale si cerca di dare un adeguamento all'aumentato costo della vita.

VANONI, Ministro delle finanze. Prenderò innanzi tutto le mosse dalla proposta di stral-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

cio che non è possibile accettare, almeno secondo il nostro punto di vista, anche per considerazioni di natura pratica. Subito dopo l'approvazione di questa legge si dovranno fare le tabelle dei miglioramenti ai dipendenti statali. È infatti opportuno che le tabelle siano comprensive di tutto e si facciano una sola volta. Posso assicurare l'onorevole Cappugi che abbiamo già pronti tutti i calcoli per fare immediatamente quella che egli chiama la legge di delega per l'adeguamento del trattamento economico in conseguenza del ripristino dell'imposta.

Si tratta in fondo di una questione di correttezza e di moralità perché così il funzionario sarà immediatamente a conoscenza di quello che è il suo trattamento senza dover tornare sullo stesso argomento ricalcolando le tabelle, ecc.

Debbo aggiungere che c'è qualche cosa di sostanziale per non differire ulteriormente la sistemazione di tale materia. Debbo premettere che non è esatta la impostazione fatta dall'onorevole Lizzadri nel considerare una conquista da parte del Tesoro l'approvazione del decreto-legge del 1947. In quell'epoca il Tesoro dello Stato non potendo, nelle condizioni del momento, dare un aumento, ha preferito sollevare gli impiegati dal pagamento dell'imposta; ma fu quello un provvedimento temporaneo, transitorio, da revocare appena possibile.

Ora la questione va vista nei suoi termini reali. Noi invochiamo molte volte la Costituzione e qualche volta, anche a ragione, la opposizione la invoca contro il Governo accusandolo di non riuscire ancora a realizzare tutti quelli che sono i principi fondamentali di essa.

Ma non bisogna dimenticare che a fondamento della Costituzione c'è una cosa semplice che non dovremmo mai dimenticare nelle nostre considerazioni ed è il principio secondo il quale tutti i cittadini sono chiamati al pagamento delle imposte. Noi non possiamo ammettere che si creino delle categorie privilegiate, sia pure apparentemente, dal punto di vista fiscale anche perché un apparente privilegio costituisce un incentivo a pretese da parte di altre categorie per ottenere gli stessi privilegi.

È una battaglia questa contro le esenzioni fiscali che il Ministero conduce e sta conducendo, limitando sempre più le aree di esenzioni e oggi pare che anche in questo settore si stiano facendo dei passi avanti.

Oggi che andiamo verso la pubblicità delle dichiarazioni, ai fini dell'imposta complemen-

tare, io credo che non si possa ammettere che esistano delle categorie di cittadini che non figurino in questo elenco di contribuenti.

Debbo anche aggiungere che nella coscienza degli stessi impiegati statali vi è una necessità di moralizzare certe posizioni. Alcuni di questi funzionari sono essi stessi gli applicatori della legge tributaria e gli accertatori delle imposte. È molto meglio, per la dignità di questi funzionari, che essi stiano di fronte agli altri cittadini nella posizione di chi paga anche lui la propria quota.

Non si nasconde il disagio nel quale si trova il Ministro delle finanze che ha la coscienza di aver dichiarato fino all'ultimo centesimo del suo reddito quando si trova a discutere con persone che a causa della funzione che esplicano sono esclusi da questo obbligo. Se vogliamo fare veramente una politica fiscale aperta, chiara e leale dobbiamo avere per primi la coscienza che tutti quelli che agiscono per lo Stato e in nome dello Stato si trovino nella stessa condizione di fronte a tutti gli altri cittadini. Altrimenti vi sarà inevitabilmente una situazione di indebolimento morale nell'azione che questi organi compiono nei confronti degli altri cittadini.

Ma oltre a ciò vi è anche una ragione di perequazione interna. Noi cerchiamo di dare al nostro ordinamento gradatamente un andamento progressivo, secondo il principio che chi riceve di più deve pagare di più.

Non credo che noi possiamo esimerci dal considerare queste cose estremamente gravi ed importanti della nostra vita morale e pubblica sol perché ci sono categorie di cittadini che continuano ad evadere nei confronti del fisco.

Potrei rispondere agli accenni fatti in tal senso dall'onorevole Pesenti con una larga documentazione per dimostrargli che, nonostante tutte le sue critiche, quello che il Parlamento ha fatto con la legge dell'11 gennaio 1951, n. 25, ha dato larghissimi frutti e di più ne darà nel prossimo avvenire.

PESENTI. Anche l'articolo 33 darà questo risultato?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Certamente. Ed ha dato se non altro questo frutto: che, mentre fino ad ora la tassazione era un affare privato del cittadino nei confronti dell'Amministrazione, oggi essa sta diventando un affare pubblico.

Non mi inquieto dunque quando molti giornali attaccano la legge parlando delle evasioni e puntando su di me; ritengo cosa ottima che la pubblica opinione diventi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

interessata a questo fenomeno perché solo in tal modo riusciremo a vincere la tradizione che ci ha sempre portato verso la evasione fiscale.

Molti di coloro che non hanno fatto il loro dovere di fronte a questa reazione della pubblica opinione, indipendentemente da quello che l'Amministrazione sta facendo con molta cura per arrivare ad identificare ed eliminare gradatamente le posizioni di maggiore rilievo, si troveranno costretti a correggere i loro redditi in occasione delle prossime dichiarazioni.

Ma per far questo bisogna avere il coraggio di dire che non esistono di fronte alla legge privilegi fiscali. Credo di interpretare lo spirito dei pubblici dipendenti dicendo che il provvedimento non è ad essi ostico ed essi sanno che fino ad un certo limite di retribuzione non avranno nessuna perdita perché le disposizioni così come sono state studiate prevedono l'integrazione dell'imposta reale. Ci sarà qualcuno che pagherà di più, ma saranno i gradi più elevati che hanno un complessivo stipendio che supera certi limiti. Portare i dipendenti pubblici, dal punto di vista della tassazione, sulla stessa linea dei dipendenti privati mi sembra un notevole progresso di carattere morale a cui nessuno dei colleghi dovrebbe essere contrario. Onorevole Pesenti, io affermo che l'approvazione di queste norme deve costituire e costituisce un ulteriore incentivo alla battaglia che stiamo conducendo energicamente contro le evasioni fiscali. Il funzionario che si trova in questo stato di moralità viene ad essere maggiormente impegnato e solidale con tutta l'Amministrazione e con tutta la impostazione politica per condurre fino in fondo la lotta contro le evasioni. Queste non si combattono con lunghi discorsi, ma in parte anche con le leggi: per eliminare le evasioni (quelle di carattere legale) bisogna soprattutto operare con una oculata amministrazione che operi giorno per giorno, con la intima partecipazione dei funzionari stessi, contro coloro che agiscono in dispregio della legge.

Mi pare così che vi siano sufficienti ragioni per approvare le disposizioni sottoposte al vostro esame.

PESENTI. Ho seguito attentamente le argomentazioni dell'onorevole Ministro e alcune di esse hanno un certo fondamento come quella che si riferisce alla pubblicità delle dichiarazioni fiscali. Penso tuttavia che il primo risultato di questo provvedimento, se esso venisse approvato, sarebbe quello di ren-

dere ancora più vergognoso il risultato che viene fuori dalla pubblicità stessa delle dichiarazioni e cioè che se già ora risulta che i dipendenti privati hanno un reddito imponibile, che è il doppio agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile del reddito della categoria B (il quale rappresenta tutta la vita economica del paese), domani questi risultati saranno ancora peggiorati.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questo lo afferma lei.

PESENTI. Comunque sta il fatto che noi non chiediamo un trattamento di particolare favore per gli impiegati dello Stato. La nostra legislazione deve essere modificata in questo campo altrimenti avrà ragione il presidente della Confindustria quanto dice: che colpa abbiamo se in base alle leggi è possibile per noi evadere le leggi fiscali?

C'è l'evasione, onorevole Ministro, di colui il quale non ottempera alla legge ma la prima evasione è rappresentata proprio da quella che la rende possibile e viene fatta appunto con il permesso della legge. La determinazione attuale del reddito è fatta in maniera che nessun impiegato dovrebbe pagare l'imposta complementare e trovare attraverso le varie forme il modo di evadere legalmente. D'accordo che in un certo senso è giusto dire: tutti i cittadini debbono pagare le imposte dirette (salvo il minimo) e quindi anche gli impiegati dello Stato; ma il problema allora dovrebbe essere considerato quando si farà una riforma veramente organica dell'attuale sistema tributario.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Non voglio ripetere gli argomenti che sono stati portati dai colleghi che mi hanno preceduto, specialmente gli argomenti portati dall'onorevole Ministro.

Vorrei attenermi soltanto alle spiegazioni che egli ha dato della legge del 1947, n. 778, che consentiva agli statali lo sgravio delle imposte. L'onorevole Ministro dice che allora è stata soppressa quella imposta perché si è riconosciuto che gli statali versavano in condizioni di disagio e non potendo aumentare gli stipendi si è ricorso allo espediente di sollevarli dall'imposta.

Non discuto questa affermazione e la dò per esatta. Quale è la situazione attuale rispetto a quella del 1947? Adesso stiamo approvando un provvedimento sulla base del quale gli statali, di fronte ad una perdita del valore di acquisto del loro stipendio calcolata del 15 per cento, ricevono un aumento medio dell'8 per cento, voglio ammettere il 9 per cento. Come fa allora il Governo a dire che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

ora è conveniente porre quel contributo che allora fu abolito nei confronti degli impiegati dello Stato? È forse migliorata la situazione economica dei dipendenti statali?

Tanto più che la base di esenzione di 240 mila lire è così bassa che si riduce ad uno stipendio di 20 mila lire al mese.

CAPPUGI. Ma c'è il rimborso.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma allora tutto è inutile ed è giusto l'argomento portato dall'onorevole Pesenti.

In queste condizioni ritengo che il Governo, senza rinunciare alla sua tesi sulla moralità delle imposte estese a tutti i cittadini, possa accogliere la nostra istanza di stralcio di questa legge per inquadrare tutta la discussione nella sistemazione organica dell'ordinamento fiscale.

CORBINO. Confesso che sono stato alquanto perplesso sulla opportunità del contenuto di questo articolo unicamente perché mi preoccupavo dell'aggravio di lavoro che indubbiamente ne verrà all'Amministrazione, ripristinando le ritenute dell'imposta di ricchezza mobile.

Però le considerazioni di ordine generale che ha svolte l'onorevole Ministro hanno notevolmente attenuato le mie perplessità. Forse le argomentazioni dell'onorevole Pesenti, che questa discussione potrebbe trovare una sede più opportuna nel quadro dell'impostazione generale del sistema tributario, hanno il loro peso.

Il fatto è che questa riforma non mi sembra imminente. Per questo mi sento di aderire alla richiesta del Governo, non fosse altro per una ragione di ordine personale, essendo io fra quelli che, sia pure in piccola parte, potrei avere uno scrupolo di coscienza nel cercare di procrastinare l'applicazione del provvedimento governativo.

Aderisco perciò all'articolo 28 e agli altri successivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo governativo, che ritengo opportuno tornare a leggere, avvertendo che coloro i quali sono favorevoli alla soppressione proposta dagli onorevoli Lizzadri, Di Vittorio, Santi e Venegoni, nonché dall'onorevole Cappugi, possano votare contro:

« Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e nell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833. »

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29:

« Salvo quanto disposto dal successivo articolo 30, a decorrere dal 1° gennaio 1952, sull'ammontare complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione, dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo o delle indennità analoghe a carattere fisso e continuativo, e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità, e sull'ammontare complessivo dei trattamenti di quiescenza, è applicata, previa detrazione della quota esente di lire 240.000:

a) l'imposta di ricchezza mobile nella misura del 4 per cento sulla parte eccedente le lire 240.000 fino all'importo, ragguagliato ad anno, di lire 960.000 e dell'8 per cento sulla parte eccedente l'ammontare, ragguagliato ad anno, di lire 960.000;

b) l'imposta complementare progressiva sul reddito, nella misura dell'1,50 per cento;

c) l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Ai fini della determinazione dell'aliquota di ricchezza mobile di cui al precedente comma per i personali che non fruiscono dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo in virtù del terzo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si computa la indennità di funzione o l'assegno perequativo previsti per il corrispondente gruppo e grado ».

Vi sono emendamenti soppressivi dei deputati Santi, Novella e Pesenti, poi dell'onorevole Cappugi e, quindi, dell'onorevole De Vita. Quest'ultimo, non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 29, dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli. Poiché l'onorevole De Vita non è presente s'intende che abbia rinunciato agli emendamenti soppressivi degli articoli 30, 31, 32 e 33.

PESENTI. Anche a nome degli altri proponenti onorevoli Di Vittorio, Santi, Novella e Lizzadri dichiaro di ritirare gli emendamenti soppressivi degli articoli 30, 31, 32 e 33.

CAPPUGI. Anch'io ritiro gli emendamenti soppressivi degli stessi articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli 30, 31, 32 e 33 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

ART. 30.

« Sono esenti dalle ritenute indicate nel precedente articolo 29 e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare:

1°) il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare e le pensioni per decorazioni dell'Ordine militare d'Italia;

2°) le quote complementari dell'indennità di carovita previste dai precedenti articoli 7 e 8, nonché l'indennità di famiglia indicata nell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

3°) gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, esclusi gli assegni di caroviveri, e gli assegni personali previsti dal precedente articolo 27

È abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108 ».

(È approvato).

ART. 31.

« Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, la ritenuta erariale per imposta di ricchezza mobile sulle competenze diverse da quelle contemplate nei precedenti articoli 29 e 30 nonché sugli assegni, diritti, compensi, indennità e simili, anche se non facenti carico al bilancio dello Stato, percepiti dai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, in relazione a tale loro posizione, si applica sull'intero ammontare, con le aliquote, rispettivamente, del quattro per cento se il totale degli assegni fissi indicati nel precedente articolo 29 non superi le lire 960.000 annue lorde o dell'otto per cento nel caso in cui il totale degli assegni stessi superi l'anzidetta somma. Va inoltre applicata la ritenuta per imposta complementare nell'aliquota dell'1,50 per cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, ferma rimanendo la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento e dell'1,50 per

cento, oltre l'addizionale stabilita nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

(È approvato).

ART. 32.

« La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 29 e 31, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo è portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive.

L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avrà luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952.

È abrogato l'articolo 11 del regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122 ».

(È approvato).

ART. 33.

« In relazione al ripristino delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente articolo 28, delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1° gennaio 1952:

delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza del loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;

dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo 22, nonché dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 19 e 20 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonché per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti ».

CAPPUGI. Desidero che al primo comma di questo articolo venga inclusa la parola « totale maggiorazione ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma è implicito. La maggiorazione si intende totale!

CAPPUGI. Prendo atto del chiarimento e chiedo che esso venga inserito a verbale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Resta ancora da esaminare l'emendamento, proposto dall'onorevole Sullo, già letto al quale si associa l'onorevole Di Vittorio, ritirando l'articolo 26-bis concernente analoga materia, e che era stato sospeso.

Con il suddetto emendamento dell'onorevole Sullo si potrebbe esaminare anche lo emendamento degli onorevoli Spiazzi e Numeroso, precedentemente letto, concernente il divieto di cumulo di un trattamento ordinario di quiescenza, di cui alla legge n. 149 del 12 aprile 1949; ma poiché gli onorevoli Spiazzi e Numeroso non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato il loro emendamento, tanto più che esso viene assorbito dal nuovo emendamento proposto dall'onorevole Sullo, al quale si sono associati gli onorevoli De Martino Alberto, Di Vittorio, Pieraccini, Cappugi, Petrilli e Troisi, che ritengo opportuno di rileggere:

« Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.

È abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha osservazioni da fare e si rimette, pertanto, alla decisione della Commissione.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Sullo ed altri nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 33-bis presentato dall'onorevole Vocino e De Martino Alberto di cui do lettura:

« Per accelerare la nuova liquidazione, prevista dal precedente articolo 22, sono autorizzate, per il personale civile che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari consentiti dall'articolo 3 della presente legge, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate ».

L'onorevole Vocino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

VOCINO. Vi rinuncio, onorevole Presidente.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Vocino di ritirare il suo emendamento perché questo articolo non potrebbe, a rigore, neanche essere posto in votazione in quanto ormai esso è stato precluso con l'approvazione dell'articolo 3.

VOCINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Vi è all'articolo 33-bis, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Clerici di cui do lettura:

« Ai magistrati dell'ordine giudiziario e della giustizia amministrativa ed agli avvocati dello Stato viene corrisposta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la tredicesima mensilità pari allo stipendio mensile risultante dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dalla relativa tabella A.

Alla maggiore spesa sarà provveduto con aumenti alla tassa di bollo sulle cambiali e sulla carta bollata, nonché alla tassa di registro delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari nella necessaria misura e secondo norme per le quali è data delega legislativa al Governo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti ».

Non essendo l'onorevole Clerici presente s'intende che lo abbia ritirato.

Vi sono, sul medesimo argomento, i seguenti articoli aggiuntivi dell'onorevole Rescigno di cui do lettura:

« È abrogato l'articolo 10, ultimo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

In subordinata alla non accettazione del precedente emendamento:

« L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato e sostituito dal seguente: »

« Salvo le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie, rese allo Stato o ad altri enti pubblici, deve essere corrisposto ai dipendenti statali, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione cui il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione stessa ».

Segue l'altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Rescigno stesso:

« Le tabelle di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono aumentate come segue:

- ai magistrati con funzioni direttive, del 20 per cento;
- ai magistrati di Cassazione ed equiparati, del 15 per cento;
- ai magistrati di Appello ed equiparati, del 10 per cento;
- ai magistrati di Tribunale ed equiparati del 5 per cento;
- ai magistrati amministrativi sono concessi analoghi aumenti ».

Poiché l'onorevole Rescigno non è presente, s'intende che li abbia ritirati.

Vi è poi il seguente emendamento dell'onorevole Monticelli:

« Ai magistrati viene corrisposta ad ogni effetto la tredicesima mensilità in relazione allo stipendio da essi percepito »

L'onorevole Monticelli non essendo presente, s'intende che abbia ritirato l'emendamento stesso.

Segue il seguente emendamento dell'onorevole Capalozza:

« Gli stipendi dei magistrati sono aumentati nella misura del 10 per cento ».

Non essendo presente l'onorevole Capalozza, s'intende che lo abbia ritirato,

Sullo stesso argomento vi è l'emendamento degli onorevoli Vocino e Amatucci di cui do lettura:

Il trattamento economico risultante dalla tabella A, annessa alla legge 24 maggio 1951, n. 392, è maggiorato come segue:

a) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore alle

acque pubbliche, presidenti di sezione della Cassazione ed equiparati . . .	20 %
b) consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	15 %
c) consiglieri della Corte di appello ed equiparati	10 %
d) giudici ed equiparati ed agiunti giudiziari	8 %
e) uditori giudiziari	3 %

In corrispondenza alle maggiorazioni previste nel comma precedente, identiche percentuali di aumenti sono apportate al trattamento economico delle categorie comprese nella tabella D (lettera A) annessa alla legge medesima.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Camera ha approvato l'ordine del giorno Bucciarelli-Ducci che detta norme per rivedere la situazione dei magistrati. Ritengo pertanto superato l'emendamento dell'onorevole Vocino.

VOCINO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Vocino:

« Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione, alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.

L'articolo 10, ultimo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato ».

VOCINO. Sono decisamente contrario alla concessione in genere di gettoni di presenza come di qualsiasi altro emolumento corrisposto ad alcuni e ad altri no, così come quanto si riferisce al lavoro straordinario non eseguito.

Siccome c'è una diversità di trattamento tra funzionari ecco la ragione della presentazione dell'emendamento che estende ai magistrati la corresponsione di eventuali emolumenti straordinari.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda l'emendamento il Governo non vi si oppone, purché all'emendamento stesso dopo le parole « ai dipendenti statali » siano aggiunte le altre « compresi i magistrati », in quanto che si abroga un comma dell'articolo 10 che si riferisce alla legge sui magistrati.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Faccio mio l'emendamento del Sottosegretario di Stato. Propongo altresì che al secondo comma alle parole « L'articolo 10, ultimo comma », siano sostituite le altre « L'ultimo comma dell'articolo 10 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Vocino che, con gli emendamenti proposti dal relatore, onorevole Balduzzi, viene ad essere così formulato:

« Salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'amministrazione medesima.

L'ultimo comma, dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è abrogato ».

(È approvato).

L'onorevole Zanfagnini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del Tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.

Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti ».

ZANFAGNINI. Allo stato attuale della legislazione, perché la pensione riliquidata possa essere percepita dal beneficiario, è necessario non solamente il decreto di riliquidazione, ma che questo decreto sia registrato alla Corte dei conti. Fino a che il decreto approvato non viene registrato la pensione non può essere riscossa. Nel mio emendamento propongo che le pensioni riliquidate vengano invece poste in riscossione, non appena firmato il decreto in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti. Questa prassi è seguita per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e non vedo perché non si debba applicarla anche alle altre categorie. Siccome il mio emendamento non comporta oneri e viene incontro ad una esigenza legittima da parte dei pensionati, chiedo che venga accolto dalla Commissione.

PETRILLI. Mi rendo conto dell'esigenza di cui l'onorevole Zanfagnini si è reso interprete e cioè di eliminare il ritardo nella liquidazione delle pensioni ai dipendenti dello Stato. È una esigenza della quale mi sono preso carico quando ero Ministro, con la presentazione di un disegno di legge, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera che si intitola « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni ». Ma la registrazione del decreto è una cosa indispensabile a rendere perfetto il documento. La registrazione alla Corte dei conti serve per perfezionare giuridicamente l'atto amministrativo.

DE MARTINO ALBERTO. Se non adottiamo questa norma, i pensionati prenderanno gli arretrati fra un anno. Vorrei aggiungere che si devono riscuotere subito anche gli arretrati.

CAPPUGI. Chiedo che sia messo in votazione l'emendamento Zanfagnini, così come è stato presentato, e spero che la Commissione lo accolga. Se è vero quello che dice l'onorevole Sottosegretario Gava, che non vi sarà un gran ritardo nelle liquidazioni, l'onorevole De Martino Alberto può essere tranquillo.

Per quanto attiene agli arretrati, mantenendo questo elemento di garanzia si afferma quello che ha detto l'onorevole Zanfagnini, cioè che con quella riserva si tende a conservare il principio.

Questa è l'unica via per la quale il Governo può accettare l'emendamento.

DE MARTINO ALBERTO. Non sono d'accordo, tanto più che già so che il Governo non vuol dare l'acconto, così come non lo vuol dare agli statali. Ora, qui si deve parlare sia dei pensionati che di coloro che sono in attività di servizio. Non dobbiamo fare semplicemente tutto a favore di coloro che sono in attività di servizio a danno dei pensionati.

Ritengo che devono essere pagati contemporaneamente gli arretrati e le nuove pensioni.

Il mio è un emendamento all'emendamento; non è che io sia contrario al primo.

PIERACCINI. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Votiamo allora per divisione.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Parlo per dichiarazione di voto. Noi siamo in generale favorevoli a questo emendamento, perché non sconvolge nessun principio am-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

ministrativo, semplifica la corresponsione della pensione agli aventi diritto, ma siamo in dubbio di votarlo perché se lo votiamo noi, non lo vota la maggioranza. Non sappiamo come comportarci. Ci asterremo sperando che la maggioranza lo voti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo dello onorevole Zanfagnini: « Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisoria all'ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo dell'onorevole Zanfagnini: « Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti ».

(È approvato).

Di conseguenza l'articolo aggiuntivo viene ad essere così definitivamente formulato:

« Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del Tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.

Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti ».

Come i colleghi ricorderanno, in Assemblea è stato votato l'articolo 1 e parte delle tabelle e precisamente fino al primo alinea dell'allegato VI.

Accantonando momentaneamente gli articoli 34 e 35, passiamo all'esame delle restanti tabelle.

Al predetto allegato VI l'onorevole Imperiale ha presentato emendamenti che sono riportati in grassetto nelle tabelle che seguono e delle quali do lettura:

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

ALLEGATO VI.

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI										Anni richiesti per gli aumenti periodici		
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	All'8° aumento				
PERSONALE DEGLI UFFICI																
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1 ^a classe	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	—	—	—	—	—	—	(a)	2, 2
A	2°	V	Capo servizio Capo compartimento di 2 ^a classe	790.000	820.000	850.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo superiore Ispettore capo Cassiere principale	615.000	635.000	655.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1 ^a classe	507.000	519.000	534.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1 ^a classe Cassiere di 2 ^a classe	437.000	446.000	455.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2 ^a classe	369.000	376.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	298.000	305.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i>	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

(a) Approvato dall'Assemblea.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici				
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento			
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5	
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	229.400	240.000	250.600	267.800	274.200	282.800	—	—	—	—	—	—	2, 2, 3 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale <i>ad personam</i>	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	229.400	240.000	250.600	267.800	274.200	282.800	—	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	229.400	240.000	250.600	267.800	274.200	282.800	—	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	192.600	199.000	205.400	211.800	216.000	220.200	226.400	232.800	237.500	—	—	—	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2, 2

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI

Gruppo	Grado ferroviatario	Corrispondente grado delle altre Ammi- nistrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento
d'ord.	10°	—	{ Alunno d'ordine Aiutante designatore Sovvegliante dei lavori }	189.600	196.500	203.500	210.500	217.400	221.900	226.400	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana	181.900	186.300	195.200	201.200	208.400	215.000	221.600	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	11°	—	{ Commesso Usciere capo }	189.600	196.500	205.500	210.500	217.400	221.900	226.400	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe	184.300	189.600	196.500	203.500	210.500	217.400	221.900	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	213.900	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inserviente	171.200	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

NOTA. — Gli stipendi del Direttore generale e dei Vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13-FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
<i>Segue: PERSONALE DELLE STAZIONI</i>											
12°	Capo squadra manovratori	184.300	188.400	194.600	202.900	209.100	213.200	219.400	225.600	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	184.300	188.400	194.600	202.900	209.100	213.200	219.400	225.600	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3
12°	Guardasala	180.900	183.300	187.400	193.100	199.800	208.800	213.300	220.100	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
13°	Manovratore	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	213.900	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
13°	Deviatore	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	213.900	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
<i>PERSONALE DEI TRENI</i>											
7°	Capo personale viaggiante principale	338.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	365.000	370.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	331.000	334.000	337.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	304.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	271.000	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	241.300	248.400	253.100	260.200	264.900	269.600	279.100	286.200	290.800	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	238.900	241.300	248.400	253.100	260.200	264.900	269.600	279.100	286.200	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	234.200	241.200	245.800	250.400	259.800	266.800	271.400	276.000	283.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	231.800	234.200	241.200	245.800	250.400	259.800	266.800	271.400	276.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento
<i>Segue: PERSONALE DEI TRENI</i>											
9°	Conduttore capo di 1ª classe	204.700	211.200	215.500	219.800	228.400	234.900	238.200	250.100	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	192.600	200.700	206.800	212.900	219.400	223.000	228.400	233.500	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	186.300	190.000	198.100	204.200	210.300	216.400	220.400	224.400	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Conduttore	181.900	186.300	190.000	198.100	204.200	210.300	216.400	220.400	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Frenatore	177.100	182.000	188.600	195.500	200.100	204.600	208.500	213.900	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
<i>PERSONALE DI MACCHINA</i>											
5°	Capo deposito superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	361.000	368.000	375.000	382.000	389.000	397.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	328.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i>	262.500	273.400	282.100	290.800	297.400	306.200	317.100	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	254.400	263.700	273.000	279.900	291.500	298.400	307.700	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe	229.400	234.600	240.300	247.800	255.500	264.000	273.700	282.800	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	208.000	214.900	221.800	226.400	231.000	240.200	247.100	251.700	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
<i>Segue: PERSONALE DI MACCHINA</i>											
11°	Macchinista di 3° classe	200.700	207.500	212.000	216.500	223.300	230.100	234.500	243.600	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	190.600	195.100	201.800	210.800	215.300	222.100	226.600	231.100	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personam</i>	184.300	188.400	194.100	200.800	209.800	214.300	221.100	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
13°	Accudienti <i>ad personam</i>	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	213.900	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
<i>PERSONALE DELLA LINEA</i>											
9°	Sorvegliante della linea di 1 ^a classe	203.300	207.500	211.700	220.000	226.300	230.500	240.900	247.200	251.400	1, 1, 2, 2 2, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea	192.600	199.000	205.400	211.800	216.000	220.200	226.400	232.800	237.200	2, 2, 2, 2 2, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	184.300	188.400	194.100	200.800	209.800	214.300	221.100	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
14°	Guardiano <i>ad personam</i> { Cantoniere }	171.400	179.900	188.400	192.600	199.000	203.300	209.700	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
<i>PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA</i>											
10°	Capo Guardia <i>ad personam</i>	190.000	198.100	204.200	210.300	216.400	220.400	224.400	230.500	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i>	184.300	188.400	194.100	200.800	209.800	214.300	221.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
13°	Guardia <i>ad personam</i>	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	213.900	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici				
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento			
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO														
5°	Capo tecnico superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
7°	Capo tecnico di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 0
8°	Capo tecnico di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i>	255.500	266.700	277.800	286.700	295.600	302.300	311.200	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	231.800	242.200	248.500	255.200	271.400	279.700	288.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	{ Capo verificatori { Sottocapo tecnico	208.000	217.700	227.500	234.000	240.500	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Verificatore	193.800	200.600	205.100	211.800	216.300	220.800	227.600	234.300	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	188.300	192.400	198.600	206.900	213.100	217.200	223.400	229.600	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Operaio	180.100	187.700	191.600	198.500	210.000	213.100	216.900	221.100	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	175.200	180.100	184.500	191.200	198.200	202.800	209.500	214.900	—	—	—	—	1, 2, 2, 2 3, 3, 3
PERSONALE DI MANOVALANZA														
12°	Capo squadra manovali	184.300	188.400	194.600	202.900	209.100	213.200	209.400	225.600	230.500	—	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	171.200	177.100	181.700	188.600	195.000	200.100	207.000	—	—	—	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI										Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento	Al 8° aumento			
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO													
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª cl.	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª cl.	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i> Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i>	250.800	259.700	270.800	281.900	290.800	299.700	306.400	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª cl.	241.300	258.200	264.500	273.000	281.500	287.800	298.400	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	208.000	217.700	227.500	234.000	240.500	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	193.800	200.600	205.100	211.800	216.300	220.800	227.600	234.300	—	—	—	2, 2, 2, 2
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	184.300	188.400	194.600	202.900	209.100	213.200	209.400	225.600	—	—	—	2, 2, 2, 2
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	177.100	181.700	188.600	195.500	200.100	207.000	213.900	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
14°	Marinaio	171.200	176.100	180.500	187.200	184.200	198.800	205.500	210.900	—	—	—	1, 2, 2, 2
14°	Carbonaio	171.200	176.100	180.500	187.200	184.200	198.800	205.500	—	—	—	—	3, 3, 3
14°	Carbonaio	171.200	176.100	180.500	187.200	184.200	198.800	205.500	—	—	—	—	2, 2, 3, 3

NOTA — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

IMPERIALE. Con le modificazioni da me proposte alle precedenti tabelle si tende a raggiungere tre obiettivi: innanzitutto evitare che si verifichino delle gravi sperequazioni nella rivalutazione fra i primi gradi della gerarchia ferroviaria e quelli più modesti; cercare, in casi di parità di grado, di corrispondere uguale stipendio, ed infine rivalutare, entro limiti minimi, i gradi più modesti con alcuni scatti di stipendio.

Cercherò di illustrare questi obiettivi.

Anche un esame superficiale delle tabelle presentate dal Governo dà subito l'impressione della grave sperequazione che esiste fra i primi gradi della stessa gerarchia ferroviaria e i gradi più modesti. Difatti, si può constatare, ad esempio, che mentre un Capo servizio, un Capo compartimento verrà a prendere come rivalutazione oltre 30 mila lire, coloro che hanno i gradi più modesti verranno a prendere invece emolumenti che saranno addirittura irrisori rispetto al costo della vita.

Non voglio negare il principio che alla maggiore responsabilità deve corrispondere un aumento diverso, però non posso nemmeno negare il principio che tutti quanti hanno diritto ad un certo miglioramento.

Ecco perché per i gradi più modesti, e precisamente per i gradi dal 9° al 14° compreso, ho proposto un aumento di stipendio dell'8 per cento.

Ora, aumentando dell'8 per cento gli stipendi, si resta ancora nei limiti delle due mila lire che sono state concesse con l'approvazione dell'emendamento Cappugi.

Una seconda lacuna che riscontro nelle tabelle presentate dal Governo è che non sempre a parità di grado corrisponde uguale stipendio.

Citerò solo qualche caso: un manovratore capo, un deviatore capo, rispetto al pari grado della gerarchia statale, cioè rispetto all'usciera capo, viene a prendere due mila lire in meno; un guardamerci rispetto al pari grado della gerarchia statale, cioè rispetto ad un commesso, viene a prendere 6 mila lire in meno; un capo squadra manovratore, un capo squadra deviatore rispetto ad un usciere di prima classe, sempre della gerarchia statale, viene a prendere 3 mila lire in meno; un conduttore capo di prima classe, cioè il capotreno, viene a percepire, rispetto ad un applicato della gerarchia statale, 29 mila lire in meno all'anno; un macchinista di prima classe, rispetto al pari grado della gerarchia statale, viene a prendere 4 mila lire in meno; un frenatore, rispetto ad un usciere pari grado della

gerarchia statale, viene a prendere 9 mila lire in meno.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.*

Ella fa il paragone solo con lo stipendio non con il trattamento complessivo dei ferrovieri che è notevolmente superiore a quello del corrispondente grado statale.

IMPERIALE. Sto esaminando gli stipendi dei ferrovieri e gli stipendi dei pari grado della gerarchia statale e, ripeto, si arriva a differenze che raggiungono la somma di 29 mila lire annue per il capotreno rispetto ad un applicato della gerarchia statale.

Per evitare queste sperequazioni, ho proposto degli aumenti, per alcuni gradi, assai modesti. Per esempio, per lo stesso conduttore capo di prima classe, che si trova con una differenza in meno rispetto all'applicato della gerarchia statale di ben 29 mila lire, ho proposto un aumento di 5 mila lire; per un manovratore e deviatore ho proposto un aumento di 4 mila lire sullo stipendio iniziale; per il capo squadra manovratore ho proposto un altro piccolo aumento, mentre per il guarda sala ho proposto un aumento di 3 mila lire, ecc.

L'ultima lacuna, che ho riscontrato nelle tabelle presentate dal Governo, è che con l'acquisizione di una certa anzianità di servizio, cioè con scatti successivi, la percentuale di rivalutazione viene a diminuire!

Difatti, mentre per un manovratore appena nominato si ha una rivalutazione, rispetto al 1938, di 43,89 volte, con un'anzianità media essa sarà di 40,37 e al massimo della anzianità sarà di 37,54 volte.

Il conduttore, il capo squadra manovratore e il sottocapo tecnico appena nominati avranno una rivalutazione, rispetto al 1938, di 42,91 volte; con anzianità media essa sarà di 39,28 volte, e con anzianità massima sarà di 34-60 volte.

Ora, per evitare quest'altra grave lacuna, ho proposto una rivalutazione in misura molto modesta ad alcuni scatti di stipendio.

Con queste tabelle si sarebbe voluto sancire il criterio dello sganciamento dei ferrovieri dalla gerarchia statale. Si sa che il ferroviere ha una responsabilità nel servizio che non hanno gli altri impiegati dello Stato, perché l'opera del ferroviere si svolge sempre in condizioni di disagio, in quanto il ferroviere, contrariamente agli altri dipendenti statali, viene ad essere collocato in quiescenza a 58 anni, e, quando lo si ritiene opportuno, anche a 55 anni.

Ora, tenendo conto di questa situazione di svantaggio dei ferrovieri rispetto ai dipendenti statali, con queste tabelle, ripeto, si

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

sarebbe voluto sancire il criterio della necessità dello sganciamento dei ferrovieri dalla gerarchia statale; ma tale criterio non è stato adottato. Abbiamo invece adottato il criterio di mettere pressoché su un piede di eguaglianza i ferrovieri rispetto ai dipendenti statali e si è cercato di evitare quegli appiattimenti che poco fa ho denunciato, e che mettono l'agente anziano in una posizione di svantaggio rispetto all'agente meno anziano.

Naturalmente, l'onorevole Sottosegretario dirà che dette tabelle importano una spesa. Ne siamo perfettamente convinti. Però occorre che l'onorevole Ministro e l'onorevole Sottosegretario si convincano anche della necessità di non tenere in una posizione di svantaggio i ferrovieri rispetto ai dipendenti statali, né di accampare la pretesa (che penso voglia accampare l'onorevole Sottosegretario) che i ferrovieri godono delle competenze accessorie. L'osservazione sarebbe stata legittima se fosse stato approvato l'emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3. Ma questo emendamento non è stato approvato. I ferrovieri, anche con le competenze accessorie, si troveranno sempre in una posizione di svantaggio rispetto ai dipendenti statali.

Sosteniamo l'approvazione delle tabelle così modificate, sembrandoci esse rispondenti ad un criterio di logica e di realtà, onde pensiamo che il Governo possa accettarle.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, mi oppongo agli emendamenti che sono stati proposti in quanto, comportando essi una maggiore spesa di 3 miliardi e 750 milioni, opera su di essi la preclusione determinata dall'ordine del giorno Bettiol. Però, nel merito, non mi esimo dall'osservare che l'onorevole Imperiale nel suo discorso alla Camera aveva chiesto che per i gradi dal 9° al 14° vi fosse per lo meno un aumento dell'8 per cento in favore del personale ferroviario.

Ebbene, io posso assicurarla, onorevole Imperiale, che abbiamo superato la percentuale che lei aveva indicato, perché siamo arrivati all'8,50 per cento, e in altri casi oltre il 9 per cento.

A me sembrava che, dopo questo risultato, i suoi emendamenti non avessero più ragione di essere e che lei avesse intenzione di ritirarli così come era atteso da tutti coloro che avevano ascoltato il suo discorso.

Circa il trattamento economico rispetto agli altri dipendenti dello Stato, le affermo, onorevole Imperiale, che lo stipendio iniziale del macchinista, compresa l'indennità di carovita, di funzione o assegno perequativo, il

premio di interessamento ed accessori, esclusi gli assegni familiari, è di lire 52.528, di fronte alle 39 mila lire del pari grado della gerarchia statale, segretario, e alle 36 mila lire dell'applicato di gruppo C.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Le competenze accessorie sono fisse?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La paga complessiva supera sempre la cifra che ho detto.

Ora, onorevole Imperiale, se ella fa riferimento alle tabelle di stipendio, può darsi che queste sue osservazioni siano in qualche caso esatte, ma se fa riferimento al trattamento economico complessivo dei ferrovieri, tale trattamento è sempre nettamente superiore a quello del corrispondente grado della gerarchia statale. Non dico che non abbiano ragione di avere un trattamento migliore.

Per il caso del manovratore che non va fuori di casa è la stessa cosa.

PIERACCINI. Non è lo stesso.

CAPPUGI. L'onorevole Gava esordendo ha detto una cosa che, purtroppo, durante la discussione della legge, abbiamo sentito dire diverse volte e cioè che l'onere è notevole. Però, onorevole Gava, sarebbe stato meglio che ella si fosse accontentata della impostazione di preclusione dell'onere, perché nel merito le sue osservazioni sono in larga parte contestabili.

IMPERIALE. Effettivamente nel mio intervento, in occasione della discussione generale, ho parlato dell'8 per cento, ma adesso la questione dell'8 per cento è superata e quindi non se ne parli più. La questione è stata assorbita con l'approvazione dell'emendamento Cappugi. Ho detto però che, per le tabelle governative attuali, il dipendente ferroviario si trova in svantaggio rispetto al pari grado della gerarchia statale.

Mi contesti questo dato (le competenze accessorie non hanno nulla a che vedere): il macchinista dovrebbe guadagnare più del segretario. Ella deve convenire che ciò è umanamente giusto.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

IMPERIALE. Onorevole Sottosegretario, quando ella dice che un macchinista guadagna più di un segretario non è nella verità. Ella invece deve stabilire un altro dato di fatto, e cioè se lo stipendio che il Governo assegna ad un macchinista di prima classe, rispetto al suo pari grado della gerarchia statale, sia uguale o differente nella misura.

Ora, onorevole Sottosegretario, le domando: le sembra giusto e logico che un manovratore

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

debba prendere meno di un usciere? Ecco perché con le mie tabelle ho cercato di mettere allo stesso livello il manovratore con l'usciere, senza dire che il manovratore fa il servizio che conosciamo e che per accedere a detto grado deve anche sostenere un esame, esame che l'usciere non deve fare.

A questa seconda parte ella non ha affatto risposto. Quindi, se per la prima parte, cioè per la questione dell'8 per cento, posso dire che la stessa è superata, uguale cosa non posso dire per quest'altra questione.

Inoltre, con le mie tabelle abbiamo cercato di rimediare all'altra lacuna cui poco fa accennavo e cioè allo svantaggio degli anziani rispetto ai meno anziani. L'anziano ha una rivalutazione di stipendio inferiore a quella di uno meno anziano.

Ecco perché se ella, onorevole Sottosegretario, parla di preclusione è un fatto, ma se parla come una questione di logica non siamo più d'accordo.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Voglio contestare il dato fornito dal Governo. Se l'adozione di queste tabelle importasse un onere di oltre 3 miliardi (prima dell'approvazione da parte della Assemblea dell'emendamento Cappugi), è evidente che nella retribuzione complessiva si può tener conto di ciò e procedere alla riduzione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima erano 6 miliardi, dopo l'approvazione dell'emendamento Cappugi i 6 miliardi sono diventati 3 miliardi e 700 milioni.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Desidero dire soltanto che se la posizione del Governo è quella che ha esposto l'onorevole Sottosegretario Gava, tale posizione produrrà fra i ferrovieri una grande irritazione, perché, a parte il fatto della preclusione, se si ritiene che i ferrovieri ricevono già più di quello che dovrebbero ricevere rispetto ai pari grado dell'Amministrazione statale, si dice prima di tutto, come ha dimostrato ampiamente il collega onorevole Imperiale, una cosa inesatta; in secondo luogo non si tiene conto delle giustificatissime rivendicazioni dei ferrovieri.

Ora, se il Governo avesse detto almeno che in questo momento c'è una preclusione, per cui non possiamo più prendere decisioni che importino ulteriori oneri, sarebbe stato comprensibile (però lo stesso Governo riconosce che vi è questo stato di legittimo malessere e malcontento fra i ferrovieri e si propone di andare incontro alle loro giuste rivendicazioni, che anche la direzione delle ferrovie ha ritenuto legittime); ma di fronte a questo debbo dire, per conoscenza della Commissione, che non

deve produrre sorpresa se domani i ferrovieri si pongono in agitazione.

Il fatto è che le sperequazioni a danno dei ferrovieri rimangono. I ferrovieri hanno una serie di rivendicazioni ritenute giustificate anche dalla stessa Amministrazione ferroviaria alle quali resiste soprattutto il Tesoro.

Però debbo avvertire il Governo che fra i ferrovieri esiste un grande malcontento, e che se il Governo non dà loro soddisfazione, i ferrovieri rivendicheranno i loro diritti per ottenere che gli stessi siano tenuti nella dovuta considerazione.

PIERACCINI. Vorrei fare una proposta subordinata. L'onorevole Sottosegretario Gava ha detto che l'emendamento importava sei miliardi di spesa.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riferivo all'emendamento iniziale.

PIERACCINI. Ridotti poi a 3 miliardi e 700 milioni. Il che significa che per due miliardi e 300 milioni l'onere può rientrare nelle tabelle.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No.

PIERACCINI. Sì, per il suo stesso ragionamento.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I due miliardi e 300 milioni restano nell'assegno *ad personam*.

PIERACCINI. Stavo dicendo questo: restano nell'assegno *ad personam*.

Noi sosteniamo e voteremo l'emendamento Imperiale, ma una volta respinto, a mio parere, non può sorgere il problema della preclusione di passare intanto i due miliardi e 700 milioni nelle tabelle dei ferrovieri. Il che sarebbe un passo avanti per eliminare quelle sperequazioni delle quali tutti abbiamo sentito parlare.

L'emendamento Cappugi stabiliva di garantire a tutti un minimo di due mila lire nelle tabelle.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato l'emendamento Cappugi e non possiamo mutare la destinazione.

PIERACCINI. L'emendamento Cappugi dice che in ogni caso deve essere garantito un aumento minimo di due mila lire e la differenza sarà data come assegno *ad personam*. Ma la differenza da dove risulta? Dalle tabelle.

Ora, siamo appunto in sede di approvazione delle tabelle. Portiamo, intanto, per eliminare parzialmente queste sperequazioni, tutti o in parte i miglioramenti sulle tabelle. Evidentemente, qui non vi è preclusione e lo Stato non spende di più.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Do qualche chiarimento. Vi sono due ragioni che si oppongono alla proposta subordinata dell'onorevole Pieraccini. La prima è che l'applicazione dei miglioramenti proposti dall'onorevole Imperiale determinerebbe immediatamente un danno per il pensionato delle ferrovie.

PIERACCINI. È pensionabile anche l'assegno?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quello *ad personam* ma per l'avvenire. Per il principio della perequazione automatica...

PIERACCINI. Comunque, è una differenza minima e non vi è preclusione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La seconda, è che noi non possiamo, in sede di revisione del trattamento economico, formare una nuova tabella di tutti i dipendenti delle ferrovie, la quale cosa è tecnicamente complessa e difficile, perché la detta tabella dovrebbe essere calcolata in misura precisa e richiederebbe, di per se stessa, l'esame minuto da parte di una commissione tecnica.

Ora, se l'onorevole Pieraccini avrà la cortesia di osservare le tabelle presentate dall'onorevole Imperiale, vedrà che le cifre in «grassetto» che rappresentano gli emendamenti dell'onorevole Imperiale sono più numerose delle cifre a caratteri normali. Il che significa che è avvenuta proprio una rivoluzione nell'ordinamento delle tabelle, la quale rivoluzione non può essere giudicata in questa sede senza un preventivo esame tecnico, oculato, da fare voce per voce.

Per queste due ragioni il Governo si deve opporre anche alla proposta subordinata dell'onorevole Pieraccini.

PIERACCINI. Voglio fare osservare soltanto che per la prima obiezione non mi pare che vi sia una consistenza reale. Vi è un onere riflesso, ma minimo, perché l'assegno *ad personam* è pensionabile e quindi si tratterà di un temporaneo danno per coloro che sono in pensione.

Pertanto, onere per lo Stato per quelli in servizio non ve ne è. Vi sarà, semmai, per i nuovi assunti quando andranno in pensione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò avviene per il personale che è in trattamento di quiescenza per quel principio automatico che abbiamo stabilito.

PIERACCINI. Non avviene nemmeno per questa categoria perché abbiamo stabilito il 6 per cento fisso per i gradi minori, mentre per i gradi superiori abbiamo fatto un compenso stabilendo che l'aumento è concesso per il 20 per cento dello stipendio con la limi-

tazione di cui all'articolo 21. Ma non ritorriamo su questo. Le faccio osservare, onorevole Sottosegretario, che l'onere concreto è quasi nullo per le stesse ragioni che lei non può contestare.

Resta la seconda obiezione. La difficoltà esiste, ma si tratta di fare un passo avanti. Ed è già una subordinata, cioè insoddisfacente per i ferrovieri, i quali chiedono la eliminazione delle ingiustizie così bene poste in rilievo dall'onorevole Imperiale.

Ora, se è una difficoltà tecnica, discutiamola anche domani o dopodomani, cioè dopo che ella, onorevole Sottosegretario, avrà consultato i suoi uffici.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è una difficoltà tecnica, è una cosa diversa dalla legge che stiamo esaminando, perché siamo in sede di revisione del trattamento economico per l'aumentato costo della vita, ma la revisione totale delle tabelle dei ferrovieri con centinaia di voci che esse importano è una questione che è logico deferire al momento di una vera e propria riforma.

PIERACCINI. Le tabelle sono quelle presentate dall'onorevole Imperiale e non rimane che esaminarle. Comunque, la maggioranza può respingerla; ma deve respingerle per motivi di sostanza e non per ragioni del genere precedentemente detto, perché se i motivi di questo genere si ritengono validi, allora si può aspettare anche tre giorni. Il Governo deve dirci se non vuole trasferire nelle tabelle nemmeno questo criterio. In tal caso esso deve assumere la sua responsabilità, ma non trincerarsi su motivi che non hanno fondamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti dell'onorevole Imperiale alle tabelle riservandomi, in caso di non approvazione, di porre in votazione le tabelle nel testo ministeriale.

(Non sono approvati).

PIERACCINI. Vi è il mio emendamento subordinato, cioè che vengano inseriti nelle tabelle i miglioramenti posti nei limiti dell'emendamento Cappugi. Si potrebbe votare il concetto e, se questo dovesse essere approvato, si potrebbe poi passare alla elaborazione dello stesso.

CORBINO. Pregherei l'onorevole Pieraccini di non insistere su questo emendamento per non precipitare la questione. Probabilmente l'Amministrazione potrà per suo conto prendere l'iniziativa di un riesame delle tabelle secondo il criterio suggerito dallo stesso

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

onorevole Pieraccini, ma oggi non possiamo sostituirci all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato inoltrandoci in una serie di valutazioni di carattere tecnico che devono essere inquadrate in un determinato sistema, e non modificate in modo così rapido come si vorrebbe fare ora.

Ecco perché mi pare che sarebbe peggio passare ad un voto della Commissione, che potrebbe essere negativo, in quanto pregiudicheremmo la questione, mentre domani l'Amministrazione può, con sua iniziativa, o su richiesta, migliorare le tabelle.

PIERACCINI. Una volta approvate le tabelle sarebbe preclusa una loro modificazione.

CORBINO. Non vi sarebbe preclusione, perché domani l'Amministrazione può chiedere di modificarle.

PIERACCINI. Non credo che possa essere così.

PRESIDENTE. L'Amministrazione dopo avere studiata le tabelle, può chiederne la modificazione.

PIERACCINI. Si può fare presentando un nuovo disegno di legge. Ho fatto notare nel precedente mio intervento che il Governo si è trincerato dietro ostacoli che chiamerei formali o secondari, ma non ha voluto dare nessuna garanzia. Sarei lieto che, accogliendo

l'invito dell'onorevole Corbino, il Governo volesse almeno dirci qualcosa adesso, dandoci almeno una certa garanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, la pregherei di formulare per iscritto il suo emendamento.

PIERACCINI. Formulo senz'altro il concetto.

PRESIDENTE. Ecco il principio proposto dall'onorevole Pieraccini: «Le tabelle per i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria saranno modificate per garantire un miglioramento ai dipendenti stessi che assorba completamente l'assegno *ad personam* previsto dall'articolo 1 nei casi indicati dall'emendamento Imperiale».

Lo porrò in votazione ed evidentemente, se dovesse essere approvato, sospenderemmo la seduta per modificare le tabelle e quindi rinvieremmo il seguito della discussione di questo provvedimento.

Ad ogni modo faccio presente che il Governo si oppone a questo emendamento. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do allora lettura delle tabelle dell'allegato VI nel testo ministeriale ad eccezione del primo alinea, già approvato dall'Assemblea.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado Ferroviario	Corrispondente grado delle altre Ammi- nistrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici			
				Iniziali aumento	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento		
PERSONALE DEGLI UFFICI															
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1 ^a classe	1.070.000	1.100.000	1.140.000	—	—	—	—	—	—	—	(a) 2, 2	
A	2°	V	Capo servizio Capo compartimento di 2 ^a classe	790.000	820.000	850.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
A	3°	VI	Ispettore capo superiore Ispettore capo Cassiere principale	615.000	635.000	655.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1 ^a classe	507.000	519.000	534.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
A	5°	VIII	Ispettore di 1 ^a classe Cassiere di 2 ^a classe	437.000	446.000	455.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4	
A	6°	IX	Ispettore di 2 ^a classe	369.000	376.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
A	7°	X	Allievo ispettore	298.000	305.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5	
B	7°	X	Segretario principale <i>ad per- sonam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad per- sonam</i> Revisore principale <i>ad per- sonam</i>	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

(a) Approvato dall'Assemblea.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici				
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento			
<i>Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI</i>																
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	—	—	4, 4, 5	
B	9°	XI	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 3 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo	361.000	369.000	378.000	387.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale <i>ad personam</i>	306.000	313.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale	282.000	290.000	298.000	306.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato Aiutante disegnatore di 1ª classe Aiutante assistente lavori	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	245.000	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	215.000	221.000	227.000	237.000	240.000	245.000	245.000	—	—	—	—	—	4, 4, 4 4, 4, 4
d'ord.	10°	—	Aiutante	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	204.000	—	—	2, 2, 2 2, 2, 2 2, 2, 2

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI							Anni richiesti per gli aumenti periodici		
				Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento		Al 7° aumento	All'8° aumento
d'ord.	10°	—	{ Alunno d'ordine } { Aiutante designatore } { Sorvegliante dei lavori }	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
d'ord.	10°	—	Scrivana	168.000	171.000	175.000	179.000	182.000	186.000	189.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	11°	—	{ Commesso } { Usciere capo }	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	12°	—	Usciere di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	13°	—	Usciere	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3
sub.	14°	—	Inservente	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	2, 2, 2 3, 3, 3

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

NOTA. — Gli stipendi del Direttore generale e dei Vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
Segue : PERSONALE DELLE STAZIONI											
12°	Capo squadra manovratori	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3
12°	Capo squadra deviatori	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
12°	Guardasala	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Manovratore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Deviatore	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
PERSONALE DEI TRENI											
7°	Capo personale viaggiante principale	388.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	365.000	370.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
7°	Controllore viaggiante principale	331.000	334.000	337.000	341.000	345.000	349.000	353.000	357.000	361.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	304.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	271.000	274.000	278.000	280.000	284.000	287.000	290.000	293.000	298.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	252.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	225.000	227.000	231.000	233.000	237.000	239.000	241.000	246.000	250.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	245.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
9°	Controllore viaggiante	218.000	220.000	224.000	226.000	228.000	233.000	237.000	239.000	241.000	1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI, ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento
<i>Segue: PERSONALE DEI TRENI</i>											
9°	Conduttore capo di 1ª classe	186.000	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	169.000	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Conduttore	164.000	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Frenatore	155.000	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
<i>PERSONALE DI MACCHINA</i>											
5°	Capo deposito superiore	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	361.000	368.000	375.000	382.000	389.000	397.000	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	328.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i>	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	277.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	262.000	267.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Macchinista di 1ª classe	211.000	215.000	219.000	221.000	225.000	227.000	231.000	237.000	—	1, 1, 2, 2 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	211.000	214.000	217.000	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici	
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		Al 8° aumento
<i>Segue: PERSONALE DI MACCHINA</i>											
11°	Macchinista di 3ª classe	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	208.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
11°	Aiuto macchinista	173.000	175.000	179.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accipienti e manovali <i>ad personam</i>	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
13°	Accipienti <i>ad personam</i>	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3, 3, 3
<i>PERSONALE DELLA LINEA</i>											
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	189.000	192.000	194.000	199.000	202.000	205.000	211.000	214.000	217.000	1, 1, 2, 2 2, 3, 3, 3, 3
10°	Sorvegliante della linea	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	204.000	2, 2, 2, 2 2, 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra cantonieri	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3, 3, 3
14°	{ Guardiano <i>ad personam</i> { Cantoniere	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3, 3, 3
<i>PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA</i>											
10°	Capo guardia <i>ad personam</i>	174.000	179.000	182.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i>	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	189.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3, 3, 3
13°	Guardia <i>ad personam</i>	160.000	164.000	166.000	169.000	175.000	175.000	179.000	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3, 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici									
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento								
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO																			
5°	Capo tecnico superiore . . .	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo tecnico principale . . .	392.000	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 4
7°	Capo tecnico di 1ª classe . .	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3
8°	Capo tecnico di 2ª classe . .	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i>	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	271.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
9°	Capo tecnico di 3ª classe . .	218.000	224.000	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
10°	{ Capo verificatori } Sottocapo tecnico	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3 3, 3
11°	Verificatore	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
12°	Operaio di 1ª classe	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
13°	Operaio	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	182.000	185.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 2, 3, 3
14°	Aiutante operaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
PERSONALE DI MANOVALANZA																			
12°	Capo squadra manovali . . .	168.000	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3
14°	Manovale	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2, 2, 3, 3 3, 3

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	STIPENDI ANNUI								Anni richiesti per gli aumenti periodici			
		Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Al 7° aumento		All'8° aumento		
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO													
5°	Comandante di 1ª classe	446.000	455.000	465.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4, 4
	Capo macchinista di 1ª classe												
6°	Comandante di 2ª classe	398.000	404.000	411.000	418.000	425.000	—	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
	Capo macchinista di 2ª classe												
7°	Ufficiale navale di 1ª classe	353.000	360.000	367.000	374.000	382.000	390.000	—	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
	Ufficiale macchinista di 1ª cl.												3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe	290.000	293.000	298.000	304.000	310.000	317.000	322.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
	Ufficiale macchinista di 2ª cl.												3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe	237.000	241.000	247.000	253.000	258.000	262.000	266.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
	Ufficiale macchinista di 3ª classe												3
	Ufficiale macchinista di 3ª classe ad <i>personam</i>												
9°	Ufficiale navale di 3ª classe	227.000	237.000	240.000	245.000	250.000	253.000	259.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 3
	Ufficiale macchinista di 3ª cl.												3
10°	Primo nostromo	194.000	198.000	201.000	204.000	206.000	—	—	—	—	—	—	2, 2/2, 3
	Capo motorista												
	Capo elettricista												
11°	Secondo nostromo	180.000	184.000	186.000	189.000	192.000	194.000	198.000	201.000	—	—	—	2, 2, 2, 2
	Motorista di 1ª classe												2, 2, 3, 3
	Elettricista di 1ª classe												
12°	Motorista	171.000	174.000	179.000	182.000	185.000	188.000	192.000	194.000	198.000	—	—	2, 2, 2, 2
	Elettricista												2, 2, 3, 3
	Carpentiere di 1ª classe												
13°	Marinaio scelto	160.000	164.000	166.000	169.000	173.000	175.000	179.000	—	—	—	—	1, 2, 2, 2
	Fuochista												3, 3, 3
	Carpentiere												
14°	Marinaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	—	2, 2, 2, 3
	Carbonaio												3, 3, 3
14°	Carbonaio	153.000	158.000	162.000	165.000	168.000	171.000	174.000	177.000	—	—	—	2, 2, 3, 3
													3, 3

NOTA — Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Pongo in votazione le tabelle dell'allegato VI, dianzi lette.

(Sono approvate).

Segue l'allegato VII. Non essendovi emendamenti, do lettura delle tabelle n. 1 e n. 2 di detto allegato nel testo ministeriale:

ALLEGATO VII.

PERSONALE NON DI RUOLO

TABELLA N. 1.

RETRIBUZIONI MENSILI DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740.

	RETRIBUZIONE MENSILE (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 17.500
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado XI	» 16.100
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B	
	» 14.500
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di I grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	
	» 12.400
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	
	» 10.400

Pongo in votazione la tabella ora letta.

(È approvata).

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Segue: ALLEGATO VII.

TABELLA N. 2.

PERSONALE A CONTRATTO DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
(A. N. A. S.)

QUALIFICA	RETRIBUZIONE ANNUA INIZIALE (a)
Ingegneri	L. 211.000
Vice Segretari	» 205.000
Aiuto segretari, geometri	» 194.000
Disegnatori	» 185.000
Assistenti	» 180.000
Archivisti	» 169.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 160.000
Dattilografi	» 141.000
Uscieri	» 134.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'articolo 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

Pongo in votazione la tabella dianzi letta.

(È approvata).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Passiamo all'allegato VIII e precisamente alle tabelle n. 1 e n. 2 di cui do lettura:

ALLEGATO VIII.

STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI

TABELLA N. 1.

SEGRETARI COMUNALI

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		STIPENDI ANNUI					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario gen. di 1ª classe . .	790.000	820.000	850.000	—	—	4
II	Segretario gen. di 2ª classe . .	615.000	635.000	655.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe . .	507.000	519.000	534.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe . .	437.000	446.000	455.000	465.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe . .	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	282.000	290.000	298.000	306.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	215.000	221.000	227.000	237.000	245.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	2

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella A.

Segue: ALLEGATO VIII.

TABELLA N. 2.

SEGRETARI PROVINCIALI

GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO ALLA PROVINCIA		STIPENDI ANNUI				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	QUALIFICA	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	790.000	820.000	850.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	615.000	635.000	655.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	507.000	519.000	534.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	437.000	446.000	455.000	465.000	4

NOTA. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e annessa tabella B.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione la tabella n. 1 e n. 2 dell'allegato VIII.

(Sono approvate).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi II e III dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado I dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado II dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado III dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione d'impiego civile o militare essi fruiscono di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

È abrogato l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 ».

Gli onorevoli Santi, Di Vittorio, Pieraccini, Lizzadri e Novella hanno presentato un emendamento suppressivo. Anche l'onorevole De Vita ha presentato un emendamento suppressivo.

SANTI. Illustro brevemente la portata del mio emendamento.

L'articolo 2 è quello che fissa il trattamento economico dei membri del Governo (Ministri, Sottosegretari, Alti commissari e Vice Alti commissari).

Già in sede referente i nostri colleghi avevano chiesto che l'articolo fosse tolto dalla legge per farne, se del caso, oggetto di un provvedimento a parte. Ed io mi rammarico che il Governo non abbia acceduto a questa

richiesta: me ne rammarico perché l'argomento è delicato e non vorrei essere portato, anche involontariamente, a fare dei rilievi o a dare dei giudizi che potrebbero apparire antipatici.

Desidero premettere che noi siamo favorevoli al principio della retribuzione dei quadri politici dirigenti (Ministri, deputati, sindaci, assessori di grandi città): consideriamo questo principio come una conquista democratica in quanto tende a rompere il privilegio fino a molto tempo fa goduto dai ceti economici privilegiati di dedicarsi all'attività politica.

Ciò premesso, devo far presente che le questioni che noi solleviamo sono altre.

Lo scopo del disegno di legge che stiamo discutendo è preciso ed è riassunto nel suo titolo: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ».

Ora, io non riesco a rendermi conto di come il trattamento dei Ministri e degli uomini di Governo in generale sia inserito in questo provvedimento. I Ministri non c'entrano, perché non sono impiegati dello Stato, non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato. Inoltre è particolarmente improprio parlare di stipendio dei Ministri, in quanto che lo stipendio si presuppone, è considerato la retribuzione di una prestazione che ha i requisiti della professionalità e della continuità.

Se fosse giusto questo criterio, non vedo perché non dovremmo contemplare anche in questa legge il trattamento, per esempio, dei deputati e dei senatori, che nella gerarchia dei poteri hanno almeno un grado superiore a quello dei Ministri e degli uomini di Governo i quali devono rendere conto ai primi della loro attività. Non si spiega, quindi, perché questo problema dell'aumento delle retribuzioni ai Ministri, sia pure nella forma impropria di stipendio, sia posto in questo disegno di legge.

Mi si è detto che è tradizione del passato che gli emolumenti dei Ministri abbiano una certa relazione con quelli dei dipendenti dello Stato.

Confesso che non posso confermare questa tradizione. So però che questa tradizione è stata interrotta pochi anni fa e viene ripresa in occasione di questo provvedimento.

Non vi è dunque ragione, a mio avviso, perché il trattamento dei Ministri, dei Sottosegretari e degli Alti commissari sia considerato in un provvedimento che riguarda i dipendenti dello Stato. Siamo tutti d'accordo che i Ministri non sono dei dipendenti statali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.
E non hanno stabilità.

TURNATURI. Sono avventizi:

SANTI. Non sono nemmeno avventizi, perché se c'è un avventiziato aleatorio è proprio quello del Governo.

CAPPUGI. Secondo i regimi.

SANTI. Esatto. Ora, che cosa si può dire? Il Ministro è a capo dell'Amministrazione, ma non è il capo dell'Amministrazione nel senso gerarchico dell'ordinamento burocratico dello Stato; è a capo dell'Amministrazione, ma nello stesso tempo è anche al di fuori, tanto più che la sua attività è di ordine politico e di questa attività rende conto alle Assemblee legislative. Non vedo, quindi, come vi sia motivo di rapportare il trattamento economico dei Ministri ad un determinato grado dell'ordinamento gerarchico.

Io non vorrei entrare nel merito dell'articolo per le considerazioni che ho prima addotto. Però non posso astenermi dal fare un rilievo ed è questo: che con l'articolo 2 si realizza una aspirazione più che decennale dei dipendenti dello Stato, ma la si realizza soltanto per i Ministri e i Sottosegretari, cioè la unificazione in una unica voce « stipendio » delle varie composizioni delle retribuzioni degli statali, che, naturalmente, giuoca anche agli effetti della pensione prevista per i Ministri e per i Sottosegretari.

Qui potrei fare una considerazione a proposito della stabilità di impiego dei Ministri.

La questione della pensione a noi non interessa, interessa alla maggioranza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'affare della pensione è già nella legislazione attuale.

SANTI. Ne prendo atto.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*.
Il Ministro ha una pensione?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì, se resta in carica 19 anni, sei mesi e un giorno.

SANTI. Ho detto che non voglio entrare nel merito del provvedimento dell'articolo 2. I confronti sono sempre odiosi e antipatici; ma a me pare che i colleghi debbano sapere (qui non risulta) a quanto ammontano gli aumenti che il disegno di legge concede ai Ministri, ai Sottosegretari e agli Alti commissari. Questi aumenti vanno dal 100 al 155 per cento del trattamento attuale. Esattamente gli aumenti sono i seguenti: per il Presidente del Consiglio da 130.858 a 262.762 lire mensili, con un aumento di circa 132.000; per i Ministri da 87.879 a 175.175; per i Sottosegretari da 71.887 a 154.178, con un aumento di 82.291; per gli Alti commissari da 71.000 a 154.000; per gli Alti commissari aggiunti

da 53.827 a 137.534, con un aumento di 83.707, ossia con un percentuale di aumento di circa 155 per cento.

Debbo dire, naturalmente, che questo trattamento assorbe l'indennità di carica, che mi pare sia di oltre 9 mila lire al mese, è l'indennità di alloggio che è di lire 1.995 mensili.

Ora, mi domando, lungi da ogni intento polemico: credete che sia proprio necessario, indispensabile ed urgente varare questi aumenti nel corso di questo provvedimento per il quale noi ci siamo battuti, per il quale il Governo ha conteso accanitamente qualche centinaio di lire di aumento al mese a categorie di dipendenti dello Stato che sono veramente in condizioni di estremo disagio o non ritenete più opportuno stralciare questo articolo così come vi dicevo e farne oggetto di un provvedimento a parte?

Non voglio parlare di ragioni di giustizia e di equità. Qualcuno potrebbe osservare che i dipendenti statali sono più di un milione, che i Ministri sono 18 e che i Sottosegretari pare che siano circa 40. Dico pare, perché non abbiamo ancora le statistiche. Penso che vi siano ragioni di ordine giuridico, di tecnica legislativa, tutto quello che volete, che sconsiglino di risolvere il problema dell'aumento della retribuzione dei Ministri in questa sede; che vi siano anche ragioni di opportunità, ragioni di buon gusto che sconsiglino di fare ciò in un disegno di legge con il quale, in fondo, abbiamo negato l'assistenza sanitaria ai vecchi pensionati.

Ora, in questo disegno di legge che, come mi suggerisce l'onorevole Maglietta, diminuisce di 300 lire al giorno il salario delle tabacchine dipendenti direttamente dalle concessioni dell'azienda monopoli di Stato, venire con l'articolo 2 e fissare un aumento discretamente sensibile per i Ministri e per i Sottosegretari, per gli uomini politici che sono incaricati di pubbliche funzioni per un mandato che ha una durata temporanea, in rapporto ad un incarico politico che essi hanno, mi pare che sia non giusto e altresì che sia un errore dal punto di vista della psicologia, dell'opportunità e del buon gusto.

Per queste ragioni propongo la soppressione di questo articolo dando incarico al Governo, se lo ritiene, di ripresentare, e nel momento che riterrà opportuno, il problema con un apposito provvedimento.

PETRILLI. Parlerò molto brevemente data l'ora e dato anche il fatto che quando sono stato membro del Governo non ho fruito di alcun trattamento economico in tale qua-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

lità, perché, essendo funzionario dello Stato, vi era incompatibilità del cumulo ed il trattamento che avevo come funzionario dello Stato era notevolmente superiore a quello sia di Sottosegretario che di Ministro. Quindi non ho percepito nulla quando ero al Governo e posso perciò parlare con maggiore libertà.

Avviene questo: che se noi non parliamo in questo disegno di legge di una revisione del trattamento economico dei membri del Governo, gli stessi verranno a rimettere sul loro magro trattamento per lo meno 3.500 lire al mese, perché in base alla legislazione in vigore dall'unificazione dello Stato ad oggi, proprio per quella ragione prospettata dal collega onorevole Santi che nella legislazione italiana il trattamento economico del Ministro o del Sottosegretario è considerato come trattamento di stipendio a cui fa seguito necessariamente, per ovvia conseguenza, il trattamento di quiescenza, i membri del Governo sono sottoposti alla trattenuta Tesoro.

Tutte le volte che sono stati aumentati i trattamenti economici degli impiegati dello Stato senza fare menzione di una elevazione del trattamento economico dei membri del Governo si è avuta una diminuzione del trattamento economico degli stessi membri del Governo.

PIERACCINI. Ecco dunque la necessità di stralciare l'articolo 2.

PETRILLI. L'ultima volta che il trattamento dei membri del Governo venne elevato fu con il decreto-legge del 5 agosto 1947, n. 778. Si concordò, quando ero Sottosegretario di Stato, con gli onorevoli Di Vittorio, Santi e Lizzadri e con i rappresentanti delle categorie statali (che allora non si scandalizzarono della inclusione di un certo articolo che, se non erro, è l'articolo 17 di quel decreto legislativo) che si adeguasse anche il trattamento economico dei membri del Governo così come si adeguava quello degli statali.

Dopo l'agosto 1947, nonostante le due leggi successive, quella n. 130 del 1950 e quella n. 149 del 1949, che hanno maggiorato il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, il trattamento economico dei Membri del Governo è rimasto ancora nella misura stabilita dal decreto legislativo n. 778 del 5 agosto 1947, quindi mano a mano è diminuito. Siccome aumentava la ritenuta Tesoro per gli statali e siccome lo stipendio dei Membri del Governo è ancorato ai criteri, alla disciplina giuridica che governa il trattamento econo-

mico degli statali, automaticamente il trattamento economico dei Membri del Governo veniva a diminuire di alcune migliaia di lire al mese per il solo fatto che non si faceva menzione del loro trattamento nella legge che aumentava il trattamento economico degli statali. Sicché i membri del Governo hanno oggi teoricamente ancora il trattamento di cui alla citata legge 5 agosto 1947, e dal 1947 ad oggi, ossia al 13 febbraio 1952, son passati anni in cui il costo della vita è aumentato e vi è stata la svalutazione della moneta come ci è stato detto tante volte dall'opposizione, il che giustifica l'aumento dei trattamenti economici degli impiegati. Ebbene, nonostante che siano passati quattro anni e mezzo, i trattamenti economici dei Membri del Governo sono ancora quelli stabiliti alla data del 5 agosto 1947, con questo aggravio: che sono anche diminuiti, una prima ed una seconda volta, rispettivamente con le citate leggi, n. 149 e n. 130, ed oggi, se non si parlasse, in questo disegno di legge, dei Membri del Governo, vi sarebbe una terza diminuzione, perché la ritenuta in conto Tesoro verrebbe ad essere aumentata, a danno dei Membri del Governo di altre lire 3.500.

Voi sapete qual'è il trattamento economico dei Membri del Governo. Non credo che ci sia bisogno di dirlo: 126 mila lire per il Presidente del Consiglio; 95 mila lire per il Ministro e 78 mila lire per il Sottosegretario, aumentate poi, eventualmente, di lire 2 mila mensili per quel Presidente o per quel Ministro o per quel Sottosegretario o Alto Commissario o Alto Commissario aggiunto che non abbia la residenza a Roma e che venga a Roma per disimpegnare la carica di Presidente, di Ministro, di Sottosegretario, di Alto commissario o di Commissario aggiunto, quale indennità di alloggio.

Ora, data questa premessa, avviene che il Presidente del Consiglio, i Ministri, i Sottosegretari, e gli altri Membri del Governo percepiscono oggi un trattamento economico che non solo è inferiore a quello del Presidente della Cassazione, del Procuratore generale, del Presidente di sezione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti; ecc., ma tutti percepiscono certamente un trattamento economico inferiore a quello che percepisco io, Consigliere di Stato (grado IV) ed è la ragione per cui, io nei due anni che sono stato Sottosegretario di Stato e durante l'anno e mezzo che sono stato Ministro, non ho preso nulla perché il mio trattamento economico era superiore a quello e di Sottosegretario e di Ministro.

Ora, di fronte a questa realtà oggettiva, con una terza legge, dopo quel decreto legislativo del 5 agosto 1947, aggraveremmo la situazione dei Membri del Governo. Credo allora che non ci si possa rifugiare in una certa rievocazione di principi, come ha fatto l'onorevole Santi quando ha detto che, dopo tutto, questo non è stipendio, che l'affare della pensione è una specie di assurdo giuridico, che il Ministro non è il capo della gerarchia; tutte osservazioni che possono essere esaminate, discusse e vagliate in altra sede, perché anch'io sono convinto che il trattamento economico dei Membri del Governo va riesaminato *funditus* in altra sede.

Oggi che cosa facciamo? Come non abbiamo risolto — e lo abbiamo detto tutti, compreso il Governo — la questione del trattamento economico dei dipendenti statali, perché tutti abbiamo riconosciuto che questa legge rappresenta un documento reso possibile dalle limitate disponibilità del bilancio e nessun rappresentante del Governo ha preteso che essa sia la migliore delle leggi e che comunque rappresenti il non *plus ultra*, e pertanto non si è ancora detta la parola definitiva sul trattamento economico ai dipendenti dello Stato, non soltanto per quanto riguarda...

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Allora l'articolo 2 darebbe un acconto!

PETRILLI. ... la misura, ma anche per quanto riguarda l'ordinamento, così in tale settore ci siamo limitati ad un lavoro contingente. Che si riesami nel suo aspetto giuridico la questione in altra sede non vi è difficoltà da parte del Parlamento, da parte di coloro che in modo specifico rappresentano la maggioranza e credo che non vi sia neppure difficoltà da parte del Governo; ma ora non possiamo andare a toccare tutti quei principi che dall'unificazione dello Stato ad oggi hanno disciplinato e disciplinano il trattamento economico dei Membri del Governo, per quanto riguarda l'aspetto giuridico della questione. E poiché non ci sembra che si possa tacere su questo punto per quello che riguarda la misura, poiché è assolutamente assurdo ed ingiusto che si faccia quel trattamento che ho riferito (126 mila lire al Presidente del Consiglio, 95 mila lire al Ministro, e 78 mila lire ai Sottosegretari di Stato), senza metterli al di sotto dei primi quattro gradi della gerarchia statale, voglio pregare anche gli onorevoli colleghi dell'opposizione di non insistere in certe vedute, in certe questioni teoriche. Questioni sulle quali debbo dire subito che non sono neppure praticamente d'accordo con l'onorevole Santi, per esempio, quando dice che il Ministro sta a

capo del ministero, ma non è gerarchicamente nell'Amministrazione, perché aggiungo che giuridicamente il Ministro è il capo della gerarchia del suo ministero. E debbo osservare altresì, onorevole Santi, che non è necessario essere impiegati per essere capo della gerarchia, tanto è vero — ed è una cosa che la sanno tutti coloro che hanno qualche nozione di diritto amministrativo — che il ricorso gerarchico viene rivolto al Ministro e sarebbe un assurdo che così si facesse se il Ministro non fosse a capo dell'ordinamento gerarchico del Ministero. Quindi, giuridicamente, il Ministro è il capo della gerarchia e che non sia impiegato è un'altra cosa. Questa legge non dice che il Ministro è impiegato, il Ministro ha un trattamento economico che per delle ragioni pratiche, per delle ragioni di opportunità, di semplicità e di chiarezza (questo è il punto importante: di chiarezza) è riferito, per quanto riguarda la misura, agli stipendi che percepiscono determinati funzionari dello Stato, gradi I e II. Del resto, non è una novità della legislazione italiana. In ogni caso sarebbe una legislazione ormai di quasi un secolo, perché, ripeto, va dal 1859 ad oggi, quindi prima dell'unificazione dello Stato. Del resto dovremmo dimostrarci paghi di una nostra tradizione; ma per quelli che amano anche il diritto comparato, basti dire che anche nella vicina repubblica francese il trattamento economico dei Membri del Governo è riferito alla misura del trattamento economico dei dipendenti dello Stato.

ARCANGELI. Mi dispiace, ma in questo caso il diritto comparato non c'entra.

PETRILLI. Credo di avere terminato ponendo il problema sulla sua base molto semplice e molto modesta, al di fuori di un riesame di tutti i sacrosanti principi dei quali si potrà fare una discussione in altra sede e in altro tempo con tutte le riserve che io però, come cultore del diritto, faccio fin da adesso nei confronti di quanto ha affermato l'onorevole Santi. La cosa è molto semplice e molto chiara e credo che non meriti poi tanto approfondimento.

MAGLIETTA. Ho ascoltato l'onorevole Petrilli che ci ha, a lungo, dato una spiegazione di questo articolo. Debbo dichiarare che quello che ha detto l'onorevole Petrilli giustifica la nostra tesi. Quali sono i precedenti? Sono questi: 1) che l'attuale stipendio, retribuzione dei Ministri e dei Sottosegretari è stabilito con un documento a parte; 2) che le leggi citate n. 149 del 1949 e n. 130 del 1950, non hanno previsto la retribuzione dei Ministri e dei Sottosegretari in correlazione con quella dei dipendenti statali.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

PETRILLI. Non ho detto questo. Ho detto che il trattamento economico dei Membri del Governo è sancito nell'articolo 17 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, cioè il decreto legislativo che nel 1947 aumentò gli stipendi degli impiegati dello Stato, così come attualmente lo si contempla all'articolo 2 di questa legge.

MAGLIETTA. Domando all'onorevole Petrilli come si giustifica il fatto che per impedire che i Ministri perdano 3.500 lire al mese bisogna darne 130 mila con tutti gli arretrati dal 1° luglio 1951? Non so se questo annulli quello che ha detto l'onorevole Santi o se non giustifichi un provvedimento a parte sul quale insistiamo.

LIZZADRI. L'onorevole Petrilli ci ha chiamato in causa perché il decreto legislativo del 5 agosto 1947 non ci ha colpiti. È vero. L'onorevole Santi è stato molto chiaro ed ha detto che noi consideriamo una conquista democratica lo stipendio a favore di coloro che hanno un incarico politico o amministrativo. Allora non vi era stato l'ordine del giorno Bettiol, non vi era nessuna preclusione ed eravamo sullo spirito di accomodamento per cui abbiamo compreso i Membri del Governo nei miglioramenti agli statali. Il Governo non ci aveva detto in anticipo: questo e non più. Resta quanto ha detto l'onorevole Santi ed ecco perché mi associo alla saggia proposta di stralciare l'articolo 2.

Resta un fatto nel paese, che nessuno può contestare, che questi 350 milioni all'anno occorrenti per il miglioramento agli uomini di Governo, sono stati sottratti ai 61 miliardi che erano stati stanziati per i dipendenti statali. Rimane cioè il fatto che, praticamente, gli statali invece di 61 miliardi avranno 60 miliardi e 650 milioni, mentre ne potevano avere 61. Questo dato di fatto rimane qualunque siano le argomentazioni della maggioranza.

SANTI. Vorrei precisare questo: che nella nostra proposta non vi è nessun sentimento di scortesia o di ripicca. Lo dico subito: abbiamo fatto una questione di principio. Abbiamo detto: qui si parla del trattamento economico ai dipendenti dello Stato ed insistiamo perché il trattamento dei Ministri sia discusso in un provvedimento a parte. Questo criterio del resto è stato accolto dalla stessa maggioranza in occasione delle più volte citate leggi n. 130 del 1950 e n. 149 del 1949, nelle quali non si è posto il problema della retribuzione dei Ministri.

Il fatto che si sia verificato questo inconveniente, che, aumentando ai pari grado, aumentano le trattenute, conferma la necessità di operare questo distacco e di recidere questo legame, questa correlazione stabilita fra il trattamento economico dei Ministri e quello dei corrispondenti gradi dell'ordinamento statale. Se noi facciamo un provvedimento a parte possiamo risolvere il problema delle trattenute Tesoro, ma se noi, dopo che due leggi hanno migliorato il trattamento economico dei dipendenti statali, ci riallacciamo alla tradizione del 1859, abbastanza vecchia per potere essere invocata, se operiamo questo stralcio dell'articolo 2, possiamo trattare il problema a fondo. Del resto l'onorevole Petrilli ha riconosciuto che è un problema da riesaminare. Se non intraprendiamo l'esame di questo problema stralciando l'articolo 2, non esamineremo mai il problema dalle fondamenta.

Per questa ragione chiedo che venga messo in votazione il mio emendamento mediante scrutinio segreto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidero dare soltanto qualche chiarimento di carattere tecnico. Evidentemente anche in questo problema non è questione di persone, ma di sistemazione di una certa categoria di persone che servono in qualche modo lo Stato.

Debbo anche chiarire all'onorevole Lizzadri che si tratta non di 350 milioni bensì di 50 milioni.

LIZZADRI. L'onorevole Gava parlava di 90 milioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è così.

La ragione tecnica di questo articolo 2 l'ha già indicata l'onorevole Petrilli nel senso che nella nostra tradizione, nella nostra legislazione il trattamento economico dei Ministri, dei Sottosegretari e delle altre cariche politiche è stato sempre legato all'ammontare del trattamento dei dipendenti statali.

Non desidero ricordare, per non organizzare un sindacato di Ministri, il precedente del 1862, quando ai Ministri competeva esattamente il doppio dello stipendio spettante al grado 1 dell'Amministrazione dello Stato.

SANTI. Allora non vi erano le indennità parlamentari.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Perfettamente d'accordo, ma allora facciamo una questione di sostanza. In riferimento alla misura, il Governo non ha nulla da dire, perché sta alla Camera decidere quello che ritiene di essere l'ammontare esatto degli stipendi da corrispondere ai Ministri e ai Sot-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

tosegretari. Evidentemente in questo campo non abbiamo da dare nessuna indicazione, ma come struttura tecnica della legge in questo provvedimento nel quale si fa la rivalutazione, sia pure non completa, del trattamento degli alti gradi, si presenta una situazione come non si è presentata nelle precedenti leggi n. 130 del 1950 e n. 149, del 1949, in cui di rivalutazione non si parlava, ma si parlava di un adeguamento per il rincarato costo della vita. Qui abbiamo una situazione completamente diversa perché questa legge porta insieme alla sistemazione per quello che riguarda il variato costo della vita, anche una variazione di rivalutazione negli stipendi e nei trattamenti degli impiegati dello Stato.

Sempre a puro titolo indicativo, debbo dire che, se per ipotesi, questo articolo 2 non dovesse essere approvato, il trattamento dei Ministri finirebbe per essere inferiore a quello del grado VI dell'Amministrazione dello Stato.

Deve essere chiaro che se non si provvederà in qualche modo, arriveremo al punto in cui i Ministri avranno un trattamento, un assegno, uno stipendio, chiamatelo come volete, e correlativamente i Sottosegretari, inferiore a quello dei funzionari che hanno dei compiti direttivi, ma che non sono all'apice della carriera dell'Amministrazione.

Queste sono le ragioni tecniche che hanno portato ad inserire il provvedimento in questa legge, che continua una tradizione legislativa nella nostra Amministrazione. La stessa legge del 1947, ricordata dall'onorevole Petrilli, che è stata una legge di adeguamento del trattamento economico dei dipendenti statali contiene una norma che riguarda il trattamento dei membri del Governo. Le successive non lo contemplano perché non vi era stata la svalutazione, ma soltanto un miglioramento uniforme per le varie categorie dei dipendenti statali. Oggi che si tratta di una rivalutazione degli assegni è sembrato logico al Governo che anche questo argomento fosse affrontato ed in qualche modo risolto. Credo che, se togliamo l'argomentazione politica, la questione diventa estremamente semplice e non compromettente per nessuno. Ritengo che non vi sia stata mai una situazione per cui il trattamento economico dei membri del Governo, sia stato, rispetto a quello degli impiegati dello Stato, il più basso che si sia registrato nella nostra storia. Se però la Camera ritiene che non è adeguato, il Governo ad essa si rimette. Per esso vi è soltanto la questione

tecnica da far salva, in quanto in tutte le leggi di sistemazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici si è sempre presa in considerazione la posizione dei membri del Governo.

SANTI. Fatta eccezione delle ultime due.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho spiegato il perché ed era logico che non si facesse. Se però la Camera vuole entrare nella questione di merito, cioè nell'ammontare di tale adeguamento, il Governo non ha niente da dire. Esso si richiama ai precedenti e si rimette alla valutazione della Camera stessa.

LIZZADRI. Onorevole Ministro, intendo rettificare la cifra da me indicata nel precedente intervento. Si tratta di 150 milioni e non di 350. In una conversazione avuta con l'onorevole Sottosegretario Gava ho saputo che l'onere ammontava a 90 milioni. A tale ammontare ho aggiunto le competenze e si arriva così a 148 milioni ed arrotondando a 150.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Lizzadri, quando ella ha avuto con me una conversazione su questo argomento?

VANONI, *Ministro delle finanze*. È esatta la mia cifra: non arriviamo a 50 milioni di lire.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Associandomi agli argomenti che ha portato il collega Santi e alla proposta concreta che egli ha fatto, vorrei aggiungere che per noi l'opposizione a questo articolo 2 ha prima di tutto un valore di carattere etico che è anche nello stesso tempo di opportunità politica.

Ho avuto occasione di spiegare più volte, sia in Assemblea, sia in questa Commissione, che la legge nel suo complesso rispetto al trattamento economico che gli statali avevano conseguito nel primo semestre del 1950 comporta un sacrificio grave, una riduzione dello stipendio reale, specialmente per gli impiegati che hanno degli stipendi che giungono alla modesta cifra di 26 mila, 30 mila o 35 mila lire, cioè degli stipendi che non permettono ad una famiglia di soddisfare i bisogni minimi più elementari. Ora, nel momento in cui voi, Governo, per le ragioni che avete esposte, per cui si è arrivati alla preclusione, stabilendo il limite massimo di 61 miliardi, obbligate (mi esprimo così) il Parlamento a ridurre il tenore di vita dei lavoratori, che già prima non erano in condizioni di soddisfare i bisogni minimi delle loro famiglie e devono imporre maggiori sacrifici alle proprie creature, nel mentre, ripeto, per ragioni di esigenze finanziarie si impongono sacrifici a questa povera gente, si deliberano

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

d'altra parte aumenti relativamente considerevoli per i membri del Governo stesso, per cui non si può dire che si ponga un problema di vita, di necessità da soddisfare, di pane per la propria famiglia.

Avrei capito, prendendo in considerazione una parte delle argomentazioni dell'onorevole Petrilli, che ci si fosse venuti a proporre quello che è stato fatto per gli statali ai quali si ripristina l'imposta. Se i Ministri hanno perduto 3.000 lire, calcoliamo tutto questo e diamo loro l'aumento medio dell'8 per cento, aumento che il Governo intende dare agli statali.

Ma anche se fosse giusto dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della tradizione storica, dal punto di vista amministrativo, della perequazione dei gradi, ecc., anche quando fossero giuste tutte queste premesse, il deliberare, aumenti sensibili per i Ministri, proprio quando coloro che vivono in condizioni di maggiore disagio, per ragioni nazionali, patriottiche, come dite voi, debbono sopportare ulteriori sacrifici, è una cosa che urta il sentimento e perciò è per lo meno politicamente inopportuno adottare la norma che si propone.

Anche per questa ragione mi attendevo francamente che il Governo ad un certo momento accettasse la nostra proposta che non ha niente di settario, di personale, di irritante, di trasferire in un'altra legge la soluzione di questo problema.

Tenete conto altresì di una cosa: nei giorni che abbiamo discusso in Assemblea questo disegno di legge, quasi tutti gli oratori (ho qui i miei appunti ed ho seguito tutta la discussione con la maggiore attenzione), appartenenti ad ogni settore, hanno chiesto che venisse soppresso l'articolo 2. Non vi è stato uno in Assemblea che abbia sostenuto tale articolo.

Ora, per le suddette ragioni e specialmente per quella alla quale ho accennato prima, prego il Governo di volere sopprimere l'articolo 2. Se non dovesse ritirarlo, naturalmente voteremmo contro.

TUDISCO. Debbo dichiarare che dapprima ero perplesso per questo articolo di legge. Poi ho constatato che vi sono uscieri, che guadagnano all'incirca l'attuale compenso di un Ministro. Non mi pare che il Parlamento, per delle considerazioni che poi vedremo se sono fondate o meno, possa mantenere i suoi Ministri in queste condizioni veramente curiose.

Ho parlato soltanto degli uscieri, ma potrei fare dei confronti ancora più avvilenti; però me ne guardo bene.

SANTI. Il Ministro non si deve valutare dallo stipendio.

TUDISCO. Tutti siamo stati d'accordo che questa faccenda degli stipendi, dei compensi o assegni per i Ministri e i Sottosegretari debba essere trattata con un po' di ragionevolezza. Abbiamo fatto tante storie per la magistratura, nel senso che doveva essere indipendente. Giustamente l'onorevole Santi ha detto: finalmente abbiamo raggiunto una conquista democratica.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Per le proprie esigenze basta l'indennità parlamentare. Io vivo bene con l'ammontare di questa. Dunque, non esageriamo.

TUDISCO. Non voglio fare la questione dei compiti, degli impegni e delle esigenze, perché il discorso andrebbe molto lontano. Facevo il raffronto con l'usciera.

Quello che è certo, per cui nel corso della discussione mi sono ricreduto, è che, stante i precedenti che legano questa liquidazione alla burocrazia statale, — per me non dovrebbe essere così — non v'è dubbio che questa sia la sede più opportuna per risolvere la questione al fine di non perpetuare queste strane situazioni.

D'altra parte, la considerazione politica che faceva l'onorevole Di Vittorio e che facevano altri onorevoli colleghi, ossia che è stato bloccato l'onere in 61 miliardi, non è una considerazione valida in quanto si tratta di 50 milioni all'anno e nei confronti dei dipendenti statali rappresentano 40 lire per ciascuno di essi. Il danno dunque non sarebbe grave e mi parrebbe esagerato quanto è stato precedentemente detto.

Rispettando la premessa di essere breve, dichiaro che, mentre in un primo momento questa inclusione dei membri del Governo nel disegno di legge poteva essere considerata fuori posto, in quanto non ritenevo giusto collegare il compenso dei Ministri e dei Sottosegretari a quello degli statali, compenso dei membri del Governo che tutti avete rilevato essere al di sotto di quello che dovrebbe ad essi competere, per le considerazioni che tanto chiaramente, come sempre, ha esposto l'onorevole Petrilli, penso ora che non si possa, senza ledere la nostra serietà e serenità, per delle premesse che non hanno una obiettiva consistenza, fare ritirare un articolo di legge che pure ha il suo fondamento logico.

Siccome abbiamo riconosciuto che è una cosa che si deve risolvere — e per me è risolta abbastanza male in questi termini — sarebbe cosa poco opportuna se accedendo a considerazioni demagogiche, non si dovesse con-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

cedere ai Ministri quell'equo assegno che hanno coloro che hanno funzioni di responsabilità. Vi sono dirigenti di aziende di media importanza che hanno un trattamento maggiore di quello dei Ministri e dei Sottosegretari.

Per questi motivi voterò a favore dell'articolo 2 nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Vi è una richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte dell'onorevole Santi. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata)

Se non vi sono osservazioni, propongo di rinviare tale votazione al termine della seduta.

(Così rimane stabilito).

Segue l'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Cappugi:

« Il trattamento previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, è esteso ai direttori degli aeroporti civili, in base all'assimilazione economica prevista dalla legge 30 giugno 1950, n. 13 ».

Questo articolo 2-bis trova riferimento all'ultimo comma dell'articolo 13. Poiché tale articolo è già stato discusso, nella seduta di ieri, non è possibile tornare sull'argomento.

Detto emendamento deve quindi ritenersi precluso.

Passiamo all'articolo 34:

« Alla maggiore spesa di lire 45 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ».

VANONI, Ministro delle finanze. Vorrei fare una proposta, che, mi auguro, i colleghi vorranno accogliere. Siccome al Senato si sta esaminando la prima nota di variazioni, si dovrebbero lasciare in bianco le cifre relative

alla prima nota di variazioni ed, eventualmente, alla seconda nota.

Mi impegno di fornire in giornata gli elementi necessari. È una questione puramente tecnica.

PRESIDENTE. Su questo articolo vi è l'emendamento dell'onorevole Cappugi del seguente tenore: sostituire le parole « di lire 45 miliardi » con le altre « di lire 61 miliardi ».

Possiamo approvare l'emendamento Cappugi, mentre per la copertura possiamo accettare la proposta del Ministro onorevole Vanoni.

Pongo in votazione l'articolo 34 con l'emendamento Cappugi dianzi letto.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 34 verrebbe ad essere, salvo coordinamento, così formulato:

« Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ».

Passiamo all'articolo 35:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951 ».

A questo articolo gli onorevoli Di Vittorio, Santi, Novella, Lizzadri, Pieraccini, Venegoni, Pesenti, Maglietta, Massola hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* dal primo luglio 1951, *con le parole:* dal primo gennaio 1951 ».

L'onorevole Cappugi ha presentato un analogo emendamento:

« *Sostituire le parole:* dal 1° luglio 1951, *con le seguenti:* dal 1° gennaio 1951 ».

Infine, l'onorevole De Vita ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* dal 1° luglio 1951, *con le parole:* dal 1° aprile 1951 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

L'onorevole De Vita non essendó presente s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Poiché i restanti emendamenti si riferiscono alla data di decorrenza, ritengo che non sia il caso di insistere e pertanto pregherei gli onorevoli presentatori di ritirarli.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Non è scortesia, ma non ritengo opportuno ritirare l'emendamento in quanto a mio parere è giusto che la decorrenza sia quella del 1° gennaio 1951.

CAPPUGI. Anch'io mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Di Vittorio e Cappugi, dianzi letti.

(*Non sono approvati*).

Pongo allora in votazione l'articolo 35 di cui ritengo opportuno dare nuovamente lettura:

(*È approvato*).

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951 ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta dell'8 febbraio il Ministro onorevole Vanoni accettò la proposta dell'onorevole Corbino di applicare la disposizione contenuta nell'articolo 4, relativa al personale giornaliero addetto alla lavorazione del tabacco greggio, a decorrere dall'inizio della campagna lavorativa 1952-53. Pongo in discussione tale proposta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Prego la Commissione di approvarla, rinviando la formulazione definitiva dell'articolo 4, così emendato, in sede di coordinamento.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Desidererei che fosse fissata una data che non si prestasse ad equivoci.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Fissiamo allora la data del 1° luglio 1952.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilita la decorrenza dal 1° luglio 1952 delle disposizioni contenute nell'articolo 4 relative alle donne addette alla lavorazione dei tabacchi. In sede di coordinamento si procederà alla relativa formulazione.

(*Così rimane stabilito*).

Resta, infine, da votare l'articolo 2 a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul mantenimento dell'articolo 2, per il quale hanno presentato un emendamento soppressivo gli onorevoli Santi, Di Vittorio, Pieraccini, Lizzadri e Novella.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	24
Voti contrari	17

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Cavinato, Castelli Avolio, Chini, Coccoli Irene, Cinciari Rodano Maria Lisa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Di Vittorio, Guggenberg, Imperiale, Lizzadri, Maglietta, Maniera, Mannironi, Marotta, Mascola, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Saggin, Salizzoni, Santi, Scaglia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Venegoni, Vicentini, Walter.

È in congedo:

De Martino Carmine.

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi II e III dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado I dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado II dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado III dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1952

loro posizione d'impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

È abrogato l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 ».

(È approvato).

La formulazione degli articoli del disegno di legge è così conclusa.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo che la Presidenza della Commissione sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.